

PRESIDENTE. L'ordine del giorno...

VALERIO. Domando la parola sull'ordine del giorno.

Vorrei che la Camera destinasse una seduta per la discussione delle petizioni: siamo stati sette mesi in ferie, molte petizioni già stavano nei nostri scaffali, parecchie vennero spedite al Parlamento pendente la chiusura del medesimo e nei giorni dacchè venne aperto; se i nostri concittadini dovranno aspettare sino a che si termini questa legge, il sacro diritto di petizione diventerebbe per molti di essi illusorio. In conseguenza io faccio un richiamo all'uso introdotto nelle nostre precedenti Sessioni, secondo il quale ogni sabato debbe essere consacrato alla relazione delle petizioni.

BUFFA, relatore. In verità non sarebbe fuori di proposito che ci fosse un po' di tregua, trattandosi di formulare un

articolo il quale ha certamente qualche importanza. (Si! si! No! no!)

Voci. Non ci sono relazioni.

DEMARIA. La Commissione non si è radunata e non ha fatto rapporti.

PRESIDENTE. Non vi sono ancora relazioni in pronto; dunque la mozione non può aver luogo.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Proposizione della Giunta di un'addizione all'articolo 6 consentita dal ministro — Osservazioni e domande dei deputati Farini e Della Motta, e spiegazioni del ministro dell'istruzione pubblica e del relatore Buffa — Aggiunta del deputato Pescatore — Adesione del ministro e osservazioni dei deputati Tola P. e Buffa, relatore — È sospesa — Approvazione dell'aggiunta della Commissione — Osservazioni dei deputati Della Motta e Menabrea all'articolo 8, ora 7 — Emendamento del deputato Valerio — Osservazioni e proposte del ministro e dei deputati Tola P., Farini, Casaretto e Mellana — Approvazione della prima parte dell'articolo emendato — Obbiezioni dei deputati Genina, Galvagno e Mazza P. sulla seconda parte — Sono respinte le proposte Genina e Mellana e si approva l'intero articolo emendato.*

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6235. 1635 abitanti della città di Torino si rivolgono alla Camera onde voglia sollecitare il ministro degli interni a sottoporre alla firma sovrana il decreto d'approvazione del regolamento per l'obbligo ai proprietari d'illuminare le scale delle loro case, approvato con due deliberazioni del municipio.

6236. Frascarolo Teresa, vedova Cerriana, del borgo di San Salvatore, provincia di Alessandria, esposto come il suo figlio primogenito Giuseppe Maria, soldato in Savoia cavalleria, venne arruolato per semplice sbaglio occorso in occasione della estrazione della leva militare del 21 luglio 1855, siccome risulta da un'attestazione giudiziale che presenta, e dimostrata l'infruttuosità delle inoltrate istanze al ministro della guerra per ottenere riparato siffatto errore, si rivolge alla Camera onde provveda che venga accordato al suo figlio il congedo a cui ha diritto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'intendente generale della divisione amministrativa di Cagliari offre 35 esemplari del rendiconto di quel Consiglio divisionale per la sessione del 1856, 24 dei quali intende che siano distribuiti ai signori deputati della Sardegna.

Saranno in parte deposti nella biblioteca, ed in parte distribuiti ai signori deputati di quell'isola.

Il deputato Bertini ha la parola.

BERTINI. Colla petizione 6235, della quale si lesse testè un sunto, 1635 abitanti della città di Torino si rivolgono alla Camera onde voglia sollecitare il ministro degli interni a sottoporre alla firma sovrana il decreto d'approvazione del regolamento per l'obbligo ai proprietari di case in Torino di illuminarne le scale.

Io prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la relazione su questa petizione. Trattasi di un provvedimento della più alta importanza per la sicurezza e per la morale pubblica, provvedimento che già fu sollecitato invano per due anni dal Consiglio municipale, e che forma l'universale desiderio dei nostri concittadini.

Io spero che la Camera vorrà accogliere favorevolmente questa mia domanda.

(È dichiarata d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge intorno all'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

La Camera ritiene che in fine della seduta di ieri fu rimandato alla Commissione l'articolo 8 del progetto stampato della Commissione stessa, acciocchè essa introducesse quelle aggiunte che corrispondessero alle dichiarazioni analoghe fatte dal ministro della pubblica istruzione. Pregherei quindi la Commissione di dare contezza alla Camera del risulamento del di lei lavoro.

BUFFA, relatore. La Commissione, dietro l'incarico avuto, ha formolata un'aggiunta all'articolo della Commissione ora diventato, credo, 7, secondo le intenzioni manifestate dal signor ministro della pubblica istruzione. L'aggiunta sarebbe questa :

« Non pertanto, i cittadini i quali faranno constare di avere i requisiti voluti dalle leggi vigenti per essere eletti ad insegnare nei pubblici istituti di istruzione secondaria ed elementare, potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneità legale. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non ho alcuna difficoltà di accettare questo articolo. Avendo dichiarato nell'ultima seduta che avrei di buon grado aderito ad una disposizione che sopprimesse l'autorizzazione preventiva, osservava che attualmente per potere aprire una scuola od un istituto privato si richiedono non solamente le condizioni che sono stabilite nelle leggi e regolamenti, cioè la patente di capacità per insegnare e la garanzia di moralità, ma vi ha anche un arbitrio ministeriale sancito anche dalla legge, per cui il ministro può rifiutare od accordare la chiesta autorizzazione senza addurre motivi di sorta. È appunto questo arbitrio che io stimo si debba togliere di mezzo, tanto più dappoichè il paese è retto da istituzioni liberali. Non bisogna mai che la legge sia così larga da permettere al Governo di negare a capriccio od accordare una facoltà che sino a un certo punto entra nei diritti del cittadino quando egli ha tutti i requisiti voluti.

A me pare che l'articolo formolato dalla Commissione non ecceda questa interpretazione, e in questi limiti, ripeto, non ho alcuna difficoltà di accettarlo.

FARINI. Domando la parola.

Nella adunanza della Commissione ho significato che solo nel cospetto della Camera darei il voto terminativo su questa nuova clausola. Mi è nato un dubbio che la maggioranza della Commissione ha sciolto nel senso che io desidero, ma che pur vorrei tolto in modo sicuro. Io domandava se i fanciulli che avessero usato alle scuole ed istituti privati, avrebbero l'adito aperto agli esami di magistero, e mi veniva risposto dai miei colleghi non esservi dubbio. Dacchè, dicevano essi, siffatti istituti hanno l'istituzione legale, egli è manifesto che la legge vuole che i fanciulli che li frequentavano abbiano aperto l'adito alle scuole universitarie.

Se questa interpretazione è chiara e manifesta, come i miei colleghi pensano, se la Camera intende in questo senso il proposto articolo, se principalmente il Ministero lo intende così, io non insisto per verun'altra aggiunta: nel caso contrario, se dubbio vi fosse, io crederei che in un altro alinea si dovesse dire: « I fanciulli che hanno avuto l'istruzione in questi istituti privati avranno l'adito aperto agli esami di magistero. »

Aspetto le spiegazioni del Ministero per rendere il mio voto su questo articolo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La facoltà di potersi presentare agli esami delle scuole pubbliche ed anche al primo grado accademico, cioè quello del magistero, è già sin d'ora accordata di pien diritto a tutti quegli allievi i quali fanno constare, mediante un regolare certificato, di aver fatto tutti gli studi delle scuole secondarie e particolarmente della retorica e della filosofia, tanto nella casa paterna, quanto sotto maestri privati, ma debitamente autorizzati a fare scuola. Questa disposizione è già in pratica, come ben sa l'onorevole Farini.

L'unica differenza che vi esiste tra lo stato attuale delle cose e quello che verrebbe inaugurato quando fosse accettato l'articolo ora proposto dalla Commissione, consiste in ciò che attualmente il ministro della pubblica istruzione senza addurre alcun motivo, sebbene il postulante presenti una patente d'idoneità ed un certificato di moralità debitamente constatato, può negargli l'autorizzazione di far scuola, mentrechè, adottato questo articolo, un cittadino qualunque quando presenti tutti i documenti necessari voluti dalle leggi e dai regolamenti attuali per constatare la sua moralità e l'idoneità legale ottenuta con patente, può con pieno diritto far scuola. In questo caso gli allievi che fanno i loro studi sotto tale maestro sono certamente ammessi alle scuole pubbliche, qualora vogliano passare a queste, e sono ammessi all'esame di magistero, qualora si presentino a sostenerlo.

Qui però giova un'osservazione, perchè non vorrei che susstesse in taluno qualche equivoco riguardo alla significazione di scuole private. A tale proposito è necessario che io fornisca una spiegazione, perchè avendo l'onorevole Farini ritirato il suo emendamento in seguito all'articolo testè letto, che si dovrebbe aggiungere agli altri del primo capitolo...

FARINI. (Interrompendo) Io non ho ritirato il mio emendamento.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Checchè ne sia, è mestieri che io dia la spiegazione a cui testè accennava, perchè, siccome in tale emendamento non si dava solamente facoltà agli allievi delle scuole private di potere essere ammessi nelle pubbliche agli esami di magistero, ma anche agli alunni dei piccoli seminari non approvati, non vorrei che con ciò s'intendesse che questi ultimi potessero essere ammessi agli esami di magistero, giacchè stando sempre nel nostro diritto attuale, questi stabilimenti sono dipendenti da corpi morali, e come tali vengono considerati quali istituti pubblici, e non possono conseguentemente essere compresi nel novero dei privati.

Io non avrei fatto quest'avvertenza se nell'emendamento presentato dal deputato Farini non vi fosse inchiusa questa facoltà, e, come ho già detto, se non temessi che ne nascesero equivoci.

Se la cosa è intesa in questi termini, mi pare che vi esista su questo punto perfetto accordo tra la Commissione ed il Ministero.

FARINI. Io aveva detto or ora privatamente al signor ministro che nel caso in cui l'interpretazione che si dava dalla

maggioranza della Commissione all'articolo che introducevamo qui oggi, fosse fatta buona, cioè se fosse fatta facoltà ai fanciulli che avessero usato a scuole private di presentarsi agli esami di magistero, in questo caso, cessando la ragione principale per cui aveva presentato il mio emendamento, io mi sarei risolto a ritirarlo.

Il signor ministro disse lealmente in pubblico ciò che io gli aveva detto in privato. E perchè non possa nascere equivoco nè dall'una, nè dall'altra parte, in cospetto della Camera, sulla significazione d'una legge, è meglio che ciascuno chiarisca il proprio pensiero.

Egli è adunque chiaro che ogni scuola privata quindi innanzi avrà l'istituzione legale senza la necessità del beneplacito governativo, purchè sia in quelle condizioni che la legge stabilisce. Così noi stabiliamo un diritto comune più largo d'assai, più vantaggioso ed accettabile da tutti, perchè il diritto comune togliendo i favori, i privilegi e le esclusioni che sono, così i primi come le seconde, cose odiose e non eque, cessa ogni ragione di non accettare le condizioni che la legge gli fa. Io penso quindi che noi otteniamo con quest'aggiunta quasi tutti i vantaggi che io mi proponeva col mio emendamento; quest'aggiunta rafferma ciò che oggi, come il signor ministro notava, esiste in forza di un decreto reale; ed anzi allarga di più la via, perchè il decreto voleva che il padre di famiglia solo certificasse che erano stati fatti questi studi sotto un maestro privato e quindi innanzi invece anche la scuola, la quale, posta nelle condizioni determinate dalla legge, può mandare i suoi alunni all'esame di magistero. Per la qual cosa, giacchè il signor ministro, anticipando sulla discussione, ha detto che io mi sarei risolto, quando avessi avuto questo certificato di nuova larghezza, a ritirare il mio emendamento, dichiaro che accetto il bene che viene fatto da quest'articolo, e ritiro sin d'ora quel mio emendamento.

DELLA MOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. Le parole testè dette dall'onorevole Farini mi danno luogo a fare una domanda. Ben penetrandomi del senso di quest'emendamento o aggiunta ora proposta, io credo in realtà che non allargherà gran fatto la pratica, perchè in buona sostanza io vidi sempre che un maestro munito dei convenevoli certificati, quando si presentava per aprire una scuola privata non trovava mai, lo credo almeno, rifiuto, a meno che si trattasse di qualche località in cui già esistessero altre simili istituzioni pubbliche o governative che non paresero potersi moltiplicare con profitto.

Ma c'è un altro caso di cui diè qualche cenno or ora l'onorevole Farini, ed è quello del padre di famiglia il quale abbia fatto istruire i suoi figli nella propria casa da maestri non approvati; ove questi giovani vogliano prendere l'esame di magistero non potranno certamente presentare il certificato di aver fatto i loro studi sotto un maestro approvato. Desidererei quindi sapere se, non ostante l'or proposto emendamento, il padre di famiglia possa presentare i suoi figli all'esame suddetto, quand'anche avessero avuto da persona non approvata, e, supponiamo il caso, avesse avuto da lui medesimo il necessario insegnamento.

BUFFA, relatore. Non vorrei che si complicassero le questioni. Ieri nella discussione è avvenuto che il ministro ha fatto una dichiarazione, ha detto cioè, parlando della legge vigente, che vi è un difetto nell'aver taciuto se dipende dal Ministero il concedere o negare la facoltà di aprire scuole a chi ha tutti i requisiti dalla legge richiesti; dice il signor ministro: questo è un difetto della legge, e se questo difetto si volesse togliere, io sono d'avviso che sarebbe bene.

La Commissione accettò questa dichiarazione, e non aveva altro mandato che di formulare in precise parole la dichiarazione che aveva fatta il signor ministro, e si è attenuta fedelmente al suo mandato.

Se ora entriamo in altre questioni, io debbo dire che credo che non sia questo il luogo di decidere; qualora alcuno intenda di fare emendamenti o aggiunte, le proporrà; ma intanto sulla proposta della Commissione io non credo che possano cadere simili questioni.

Il senso dell'aggiunta proposta dalla Commissione non è altro che questo, che d'ora in poi, per giudicare se un tale possa insegnare, non dipenderà più dall'arbitrio di nessun ministro ma bensì dai titoli che saranno in sua mano; il ministro, riconosciuti questi requisiti, dovrà concedere questa facoltà di aprire scuole.

DELLA MOTTA. Ringrazio il signor relatore delle spiegazioni che mi ha dato, ma le parole del deputato Farini mi avevano indotto a fare questa domanda.

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere l'emendamento che ora è posto in discussione all'articolo 7 che è già stato votato ieri dalla Camera.

L'articolo 7 dice:

« Le leggi speciali che provvederanno all'istruzione superiore secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato, e le norme secondo le quali avrà ad esercitarsi sovra esso la vigilanza del Governo. »

Segue l'aggiunta della Commissione:

« Non pertanto i cittadini i quali faranno constare di avere i requisiti voluti dalla legge vigente per essere eletti ad insegnare nei pubblici istituti d'istruzione secondaria ed elementare, potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneità legale. »

MAZZA P. Domando la parola.

Se quest'aggiunta non è che la sanzione dello stato attuale di cose...

Varie voci. No! no!

MAZZA P... permettano: nello stato attuale di cose, quantunque ci voglia l'autorizzazione preventiva, senza che il ministro sia obbligato di dichiarare i motivi che lo inducono ad una piuttosto che ad altra determinazione, tuttavia abbiamo sentito che nella pratica si suole sempre accordare questa facoltà. Dunque ho ragione di dire che l'aggiunta della Commissione non fa in ultimo costruito che rendere necessario e legale quello che, del resto, è conforme allo stato attuale di cose. Mi pare, in conseguenza, che le parole d'ora innanzi, e per la ragione che ho detto, e anche perchè tornano affatto superflue nella legge che non può mai naturalmente provvedere per l'addietro, le parole, dico, d'ora innanzi, debbano sopprimersi dall'aggiunta della Commissione.

BUFFA, relatore. Darò una spiegazione a questo riguardo. Non intendo come si possa fare l'obiezione che mosse testè l'onorevole Mazza. Non sta infatti che la legislazione ora vigente sancisca quell'arbitrio a cui il deputato Mazza propone che si rinunci. Del resto confermando noi le leggi vigenti, non si fa altro che un'eccezione abolendo questo articolo.

PESCATORE. L'aggiunta della Commissione reca alla legislazione vigente un miglioramento non dubbio, ma potrebbe introdurre un equivoco. Credo che il ministro l'abbia già prevenuto questo risultato, ma pure desidererei una spiegazione più chiara, e, se si vuole, anche ripetuta, mentre in queste materie una ripetizione non è soverchia. Secondo l'aggiunta, un professore che faccia constare della sua idoneità legale

può aprire un istituto privato; per modo che i corsi fatti nell'istituto privato producano quegli effetti legali che hanno i corsi fatti nelle scuole ufficiali.

Ora, domando io se, in forza di questo articolo, i piccoli seminari (ho detto che questo fu già dichiarato ma che giova sentirlo ripetere), domando io se, in forza di questo articolo, i piccoli seminari, qualificandosi istituti privati, non potranno alla sola condizione di eleggere un professore patentato, erigersi di pien diritto in scuole tali, che i corsi in esse fatti producano effetti legali.

Questa è la conseguenza che io intenderei di evitare. Se avessimo già una dichiarazione legale e certa, quale sia l'istituto pubblico e quale il privato, la conseguenza non sarebbe temibile, chè questa dichiarazione, quando sia data, ritengo che dovrà certamente classificare i piccoli seminari fra gli istituti pubblici.

Ripeterò, per la terza o quarta volta, sempre la stessa ragione, che cioè questi sono stabilimenti pubblici sostenuti con mezzi di ragion pubblica, epperò le loro scuole debbono definirsi scuole pubbliche.

Ma, signori, questa dichiarazione non l'abbiamo, fu soppressa, e non si volle discutere dalla Camera; abbiamo in sua vece un'altra definizione meno certa. Abbiamo detto ieri che « per determinare quali siano le scuole pubbliche e quali le private, quali siano gli istituti pubblici e quali i privati, si osserveranno intanto le disposizioni legislative in vigore. »

Ora domando io se, a termini delle disposizioni legislative in vigore, i piccoli seminari non potranno sostenere di essere qualificati istituti privati aventi scuole private. Se ciò fosse, evidentemente allora l'aggiunta della Commissione si applicherebbe eziandio ai piccoli seminari, e questa conseguenza, a parer mio, non sarebbe da accettarsi così facilmente.

Se il signor ministro mi dimostrerà chiaramente che a termini della legislazione attuale i piccoli seminari sono qualificati istituti pubblici, risultando chiaramente che non potranno per ora godere dell'aggiunta della Commissione, io voterò anche l'aggiunta. Ma quanto sarà più chiara la dimostrazione, tanto più ne sarò soddisfatto.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io ho già dichiarato da principio che i piccoli seminari, secondo la mia convinzione, sono contemplati fra gli istituti pubblici. E questo convincimento io me l'ho formato su tutti i provvedimenti esistenti dal 1729 a questa parte, cioè dalle prime Costituzioni universitarie, si può dire, sino alla legge del 4 ottobre 1848. Ovunque in questi provvedimenti, quando è stato il caso di parlare di seminari vescovili, si sono sempre dichiarati istituti pubblici, e si sono continuamente obbligati ad assoggettarsi a tutte le discipline scolastiche, in quanto alla patente che devono avere i professori, ai programmi degli studi, alla distribuzione dei corsi, agli esami; e le autorità scolastiche destinate a sorvegliare gli stabilimenti pubblici usavano lo stesso grado e la stessa misura di sorveglianza tanto per i collegi regi come per i collegi vescovili.

Io ho qui una serie di diversi provvedimenti emanati dal 1822 fino al 1845, coi quali si fa concessione a diversi vescovi di aprire collegi vescovili, ed ovunque si mettono queste condizioni. Si è fatta un'eccezione in un caso solo, per un piccolo seminario in Torino: nel qual caso per un favore speciale S. M. ha creduto di dovere temperare alquanto le discipline scolastiche relativamente a questi stabilimenti.

Questa legislazione fu non solo puntualmente seguita, ma

ristorata in tutte le sue parti dalla legge del 1848, in cui si dichiara che tutti i collegi vescovili debbono sottomettersi a tutte le discipline scolastiche dei pubblici stabilimenti. Per i piccoli seminari non approvati esiste un'eccezione; essi sono considerati come istituti speciali: però sono sempre stabilimenti pubblici, perchè mantenuti con fondi non di privati, ma, o tolti dai grandi seminari, o dalle mense vescovili, o da altri fondi pii religiosi.

L'onorevole Pescatore sa meglio di me che l'istituzione di questi piccoli seminari speciali, dirò (perchè, quantunque pubblici, non sono soggetti alle discipline scolastiche), fu acconsentita fin da tempi assai remoti, credo, dal Concilio di Trento, il quale adottò un articolo per cui si fa facoltà ai vescovi di aprire piccoli seminari, ossia scuole secondarie, unicamente destinate agli allievi che vogliono percorrere la carriera ecclesiastica, e gli autorizzò a servirsi perciò d'una parte dei fondi eccedenti dei grandi seminari e delle mense vescovili. Sono però stabilite delle condizioni perchè non si potesse abusare di tale facoltà e si avesse la garanzia che veramente gli allievi ivi ricevuti avevano l'intendimento di percorrere la carriera ecclesiastica. Quindi era determinata l'età in cui questi debbono entrare, ed era persino determinato l'abito che debbono vestire: e questo, dico, fu stabilito dallo stesso Concilio di Trento.

Le autorità civili di alcuni paesi hanno creduto di dovere annuire o tollerare questo stato di cose, cioè l'esistenza di questi piccoli seminari mediante queste condizioni; e ciò non solamente presso noi, ma anche in Francia.

Considerandosi dunque come esclusivamente destinati a iniziar giovani alla carriera ecclesiastica, dal nostro Governo, come dal Governo francese, si è giudicato di dover lasciare alle autorità ecclesiastiche tutta la direzione di queste scuole e di affidare ad esse tutto l'indirizzo scolastico, partendo dalla considerazione che, trattandosi d'amministrare l'insegnamento, anche secondario, ma a giovani chiamati alla carriera ecclesiastica, era vantaggioso d'inziarli di buon'ora a quella vocazione e di procurare che tutta l'atmosfera dell'istituto fosse, direi, eminentemente religiosa e tendesse allo scopo di formare dei sacerdoti; ed era conveniente che le autorità ecclesiastiche dovessero in ciò unicamente ingerirsi ed aver anche tutta la responsabilità.

Ma da ciò non mi pare che risulti cambiata la natura di questi istituti in cospetto della legge, che cioè, per ciò solo che si è accordato una specie di privilegio a queste scuole, esse debbano diventare private.

Ritengo per fermo che esse hanno tutto il carattere di scuole pubbliche, giacchè sono mantenute con fondi pubblici e sono aperte nell'interesse generale. Nè alcuno può dubitare che non sia interesse generale quello di formare degli allievi per la carriera ecclesiastica.

Anche sotto il Governo che precedette quello del 1848, cioè in quei tempi in cui si mostrava piuttosto una deferenza eccessiva (almeno da taluni) all'autorità ecclesiastica, e pareva tendersi a stabilire in favore della Chiesa una specie di monopolio in diversi rami d'insegnamento, si tenne sempre fermo che questi istituti dovessero essere considerati come pubblici. Questo significato risulta evidente da tutti i provvedimenti; e non mai essi furono considerati come semplici scuole private, giacchè anche sotto l'antico regime le scuole private, mantenute da individui, non erano soggette a tutte le discipline scolastiche degli istituti pubblici.

Non si esigea, ad esempio, che vi dovessero essere due professori di grammatica, come allora si richiedeva, per completare il corso di grammatica; che vi dovessero essere al-

meno un professore di umanità e uno di filosofia, e poteva un solo professore insegnare tutta la grammatica, come lo può ancora adesso, ma poteva anche insegnare e la grammatica e la retorica e la filosofia, purchè avesse le patenti di tutti questi corsi.

Dunque si vede che col prescrivere certe discipline proprie agli istituti pubblici, lo Stato ha sempre considerato i collegi vescovili come pubblici stabilimenti, ma che ha unicamente consentito a quanto il Concilio tridentino aveva accordato...

PESCATORE. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica... alle mense vescovili, ai grandi seminari, di stabilire, cioè, dei piccoli seminari per formare allievi unicamente destinati alla carriera ecclesiastica.

Ma torno a dire che con ciò non credo in nessun modo che venga cambiata la natura di questi stabilimenti, cioè che vengano traslocati dalla categoria di istituti pubblici in quella di istituti privati, e quindi colle condizioni esplicite testè da me svolte, mediante cui si accetta questa disposizione, mi pare che si possa assolutamente togliere ogni dubbio a questo riguardo.

Farò ancora un'altra osservazione.

Come sa l'onorevole Pescatore, in questi piccoli seminari non approvati, e che devono essere esclusivamente destinati alla carriera ecclesiastica, non si richiedono nemmeno le patenti per parte dei professori, di modo che quand'anche taluno potesse credere di comprenderli nelle disposizioni proposte dalla Commissione, tuttavia, prima di essere in condizione di godere dei vantaggi delle scuole private, dovrebbero i loro professori prendere gli esami ed ottenere le patenti. Ma opino che nemmeno con questo vi riuscirebbero, perchè rimarrebbe sempre il carattere che distingue le scuole private dalle pubbliche, che cioè quelle sono stabilite e mantenute con danaro di privati individui o associazioni di privati, queste con danaro proveniente dal pubblico, o con pii lasciti, o particolari fondazioni, o finalmente con fondi provenienti da corpi che sono costituiti come enti morali, come manimorte.

PESCATORE. Domando la parola.

Mi è cara l'opinione del signor ministro e giudico non fondata l'interpretazione che egli ha data alla legislazione vigente, ma da quanto ha detto, per me, e credo per molti altri, risulta un dubbio: risulta che i piccoli seminari sono istituti legali per ciò che concerne la carriera ecclesiastica; per quanto riflette la carriera civile, per gli effetti civili degli studi, questi piccoli seminari non hanno valore legale. Ed è appunto da ciò che nasce un argomento assai fondato in favore di coloro i quali si faranno a sostenere che per gli effetti civili degli studi, i piccoli seminari sono istituti senza valore legale, cioè sono istituti privati.

Sappiamo poi quanta mole di ragioni si apprestino per parte di costoro per sostenere a suo tempo come le proprietà ecclesiastiche debbano assolutamente parificarsi alle proprietà di diritto privato; così tutti gli istituti della Chiesa debbono godere di quelle medesime condizioni di civile indipendenza di cui godono gli istituti e le proprietà dei privati. (*Movimento*)

A fronte di questo dubbio e ritenuta l'intenzione del Ministero, che credo sia divisa dalla Commissione ed ancora dalla maggioranza della Camera, che il nuovo articolo della Commissione intanto, nello stato provvisorio delle cose, non si debba applicare agli istituti ecclesiastici, io arrischio un emendamento il quale non pregiudica punto l'avvenire, ma tende

soltanto ad assicurare, a rendere legale l'interpretazione testè esposta dal signor ministro.

L'emendamento che propongo e che vedrei volentieri accettato dalla Commissione e dal Ministero, prende per base le dichiarazioni fatte alla Camera ieri, cioè a dire che intanto, per definire le scuole pubbliche e le scuole private, si osservi la legislazione in vigore, salvo a mettere poi la definizione quando si riordini definitivamente l'insegnamento.

La mia aggiunta dunque ha un carattere di provvedimento interinale, ed è senza pregiudizio per l'avvenire. Io direi così:

« In conformità di quanto si è dichiarato nell'articolo 3, e salva la disposizione dell' articolo 9, il presente alinea (quello della Commissione) non sarà applicabile agli istituti ecclesiastici. »

TOLA P. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOLA P. Mi piace che l'onorevole Pescatore abbia invitato il signor ministro a portare questa discussione in terreno chiaro ed aperto riguardo ai seminari vescovili ed ai piccoli seminari. Sono anche lieto di questo, perchè ho veduto con molto piacere che l'onorevole ministro ha ben distinto ciò che vi è da distinguere. Nei seminari vescovili vi sono due cose ben distinte, e lo ha pur detto l'onorevole Pescatore; ma dopo averle distinte in principio, le ha confuse nel fine sotto lo stesso emendamento che egli propone.

L'onorevole ministro diceva: il Concilio di Trento ha invitato; io direi meglio: ha stabilito, ha decretato; è questa una dottrina dai sacri canoni già ricevuta, che ogni vescovo, se lo può, debba erigere il suo seminario per formarsi la sua milizia ecclesiastica, ed è appunto per ciò che questi stabilimenti si chiamano comunemente seminari tridentini.

Ora, in questi seminari vi è una parte di istruzione in cui il Governo può avere ingerenza, ed è giusto; vo' dire quegli studi che debbono poi produrre gli effetti civili accennati dal deputato Pescatore: e mi spiego. Si farà in questi stabilimenti il corso delle scuole secondarie e quello di filosofia, ed è giusto che gli alunni, i quali vorranno passare alle scuole pubbliche mantenute dallo Stato per subirvi un esame ed avere gradi, si debbano uniformare alle discipline dallo Stato introdotte. Ma da questo punto entreremo in un'altra regione ben diversa, in cui si arresta ogni forza dello Stato, e comincia una forza indipendente, un'istruzione diversa, cioè la istruzione teologica per formare gli ecclesiastici nella carriera ecclesiastica.

Ora, in questa parte il Governo non può dire ai seminari: voi insegnerete più in quello che in questo modo; non può dire: saranno queste le dottrine che voi insegnerete, perchè sono dottrine di cui la sola Chiesa è giudice e nelle quali il dogma vi ha pure il suo luogo.

Perciò ben diceva l'onorevole ministro che il Governo in ciò che riguardava ristrettivamente la carriera ecclesiastica non se ne imbarazzava, e lasciava che i vescovi provvedessero come stimavano, e quindi l'istruzione fosse condotta come meglio conveniva.

Questa distinzione non solo è stata accettata dalla legislazione passata, ma io la vedo anche accettata dopo la legge del 1848, perchè sebbene sia vero che la legge del 1848 abbia sottoposto alla vigilanza del Governo i seminari, debbo rendere però questa giustizia al Governo che è pur vero che mai esso si è imbarazzato in tutto ciò che riguardava l'istruzione ecclesiastica, propriamente detta, da darsi ai giovani alunni per formare poi i ministri della Chiesa.

Ma l'onorevole Pescatore, parlando degli effetti civili che

possono produrre gli studi fatti nei seminari, non spiegò abbastanza il suo concetto, se cioè la vigilanza ed intromissione del Governo, per causa appunto di questi effetti civili, la voglia estendere eziandio agli studi e all'educazione relativi alla carriera ecclesiastica; onde io dico che l'onorevole proponente deve formulare in modo più esplicito il suo emendamento, onde si conosca e si sappia che cosa egli intenda per *istituti ecclesiastici*. Io credo che egli l'intenda nel senso di non doversi toccare nulla di tutto ciò che riguarda l'insegnamento puramente ecclesiastico che serve a formare i ministri della Chiesa.

PRESIDENTE. Darò ora lettura dell'emendamento Pescatore e degli articoli in esso citati, affinché possa la Camera avere sott'occhio la portata di quest'emendamento.

Esso è così concepito:

« Però in conformità di quanto si è dichiarato nell'articolo 3 e salve le disposizioni dell'articolo 9, il presente alinea non sarà applicabile agli istituti ecclesiastici. »

L'articolo 3, cui si riferisce l'emendamento Pescatore, è nei seguenti termini:

« Per determinare quali sono le scuole pubbliche e quali le private, si osserverà intanto la legislazione in vigore. »

L'articolo 9, di cui è cenno nell'emendamento, è del seguente tenore:

« Nulla innovandosi intorno ai seminari per ciò che si attiene all'educazione ecclesiastica, gl'istituti vescovili, ove si dispensa l'insegnamento secondario, continueranno pur essi fino alla promulgazione delle dette leggi a governarsi secondo le leggi ed i regolamenti veglianti. »

Il deputato Pescatore ha la parola.

PESCATORE. Darò qualche spiegazione intorno al mio emendamento.

Secondo il primo degli articoli che lesse testè il signor presidente, che dice: « Per determinare quali sono gl'istituti privati e quali i pubblici, si osservano intanto le disposizioni legislative in vigore; » se fosse dichiarato testualmente, senza alcun dubbio possibile, nelle disposizioni legislative in vigore che i piccoli seminari sono istituti pubblici, il mio emendamento non avrebbe scopo di sorta.

L'utilità della mia aggiunta nasce da ciò che, a termini della legislazione in vigore, rimane dubbio se i piccoli seminari possano qualificarsi istituti pubblici e privati. Nell'opinione di coloro i quali credono che i piccoli seminari possano qualificarsi istituti privati ne nascerà, accettando l'aggiunta della Commissione, questa conseguenza, che i piccoli seminari, senza punto assoggettarsi a veruna disciplina delle scuole ufficiali, con piena indipendenza, quale è quella degli istituti privati, potranno dar corsi che producano effetto anche per le carriere civili. E così rimarrà derogato alla legislazione vigente, ad una sola condizione, a quella cioè di eleggere professori patentati. Ecco la conseguenza che il mio emendamento tende ad impedire. Il signor ministro respinge anch'egli questa conseguenza, ed alla sua volta penso che la Commissione non voglia colla sua aggiunta dare fin d'ora un privilegio siffatto agli istituti ecclesiastici; essa intese solo di liberare dall'arbitrio del Governo gli istituti veramente privati, nè vuole derogare, in ordine a quelli ecclesiastici, alla legislazione in vigore.

Ora dunque, per assicurare questo risultato che è voluto dal ministro ed anche, se non erro, dalla Commissione, io ho proposto la mia aggiunta, la quale non ha altra destinazione se non questa di chiarire, di assicurare, di autenticare l'interpretazione che si è testè data dal ministro alla legislazione vigente, e così di dichiarare che l'aggiunta della Commissione,

che assicura ora mai a un dipresso la piena libertà degli istituti privati non è applicabile agli istituti ecclesiastici; e ciò in conformità di quanto si è dichiarato all'articolo 2, cioè per essersi già stabilito che intanto, nel definire quali sieno istituti privati e quali pubblici, si osserveranno le disposizioni legislative in vigore; e perchè, secondochè noi dichiariamo attualmente, a termini della legislazione in vigore gli istituti ecclesiastici non sono privati, ma sono pubblici. Ecco lo scopo del mio emendamento.

L'utilità me ne sembra manifesta, a meno che si voglia od assicurare sin d'ora, e senza condizioni, la libertà degli insegnamenti civili anche agli istituti ecclesiastici, oppure si intenda per mezzo d'una disposizione equivoca, preparare la via a questo risultamento. Io preferirei sempre in favore dei piccoli seminari una disposizione esplicita che accordasse sin d'ora ai medesimi questo privilegio, anzichè una disposizione equivoca. Io amo la chiarezza e la precisione in ogni cosa. Ma se tale non è l'intendimento della Camera, se il suo intendimento per ora è di lasciare gli istituti ecclesiastici sotto le discipline vigenti, s'intantochè si pervenga ad un definitivo ordinamento dell'istruzione pubblica, nel quale questi istituti possano per avventura ottenere una libertà, un'indipendenza maggiore, se tale, dico, è l'intendimento della Camera, lo esprima chiaramente senza esitazione, e non dia una seconda volta questo esempio di esitare in faccia ad una dichiarazione così necessaria.

Non giova il riflettere che ad ogni modo i piccoli seminari non otterranno questo privilegio se non accettando professori patentati. Ma questa è una condizione troppo facile, per non dire che con questa aggiunta avrebbero senz'altro acquistato una pienissima indipendenza. Riassumendomi, io trovo ottima l'aggiunta della Commissione, in quanto che coloro che vogliono aprire un istituto veramente privato, rimangono sottratti all'arbitrio del Ministero; il ministro non li può respingere senza legittimo motivo, massime quando fanno constare dell'idoneità legale; si abbiano adunque questi insegnanti il diritto di aprire i loro istituti.

Ma se questi insegnanti privati dichiarano di voler insegnare in un istituto ecclesiastico, e di portare così colla loro qualità la libertà e l'indipendenza all'istituto ecclesiastico, che è propria di un istituto essenzialmente pubblico secondo la legislazione in vigore, il ministro può impedire questo; perchè, prescindendo dall'aggiunta della Commissione, il ministro può dire ad un insegnante privato: voi siete munito di tutte le condizioni legali, ma vi manca il mio beneplacito; io ve lo accordo se aprite un istituto privato, ma se insegnate in un seminario, in un istituto ecclesiastico, ve lo nego. Ed ecco in qual modo l'arbitrio poco tollerabile della legislazione vigente produce pure un ottimo effetto. Si toglie l'arbitrio; e sta bene, per le condizioni generali degli istituti privati; ma allora si provvegga per questa contingenza particolare, si dichiarino senza esitazione, se così si crede, che intanto, a termini della legislazione attuale, i piccoli seminari sono istituti pubblici, e che nel mentre si sta aspettando un avvenire migliore per essi, rimangono sottoposti alla sorveglianza del ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Per me dichiarato che, se il dubbio non fosse sollevato da persona la quale, per i suoi studi profondi nella scienza legale, fa meritamente autorità e in questo recinto e fuori, io non avrei mai immaginato che veramente si potesse fare difficoltà alcuna a considerare i piccoli seminari non approvati come istituti pubblici. Il Governo ha stabilito (e non solo il nostro, ma pure il francese) che i collegi vescovili debbono uniformarsi a tutte

le discipline degli istituti pubblici, e non è che per un favore speciale che egli ha concesso di stabilire piccoli seminari per preparare alunni alla carriera ecclesiastica unicamente, senza però dichiararli privati, ma tenendoli sempre come pubblici. Ora sarebbe assurdo concedere a questi piccoli seminari il favore di istruire un certo numero di allievi senza assoggettarli alle discipline scolastiche, e poi aggiungere ancora che non sono pubblici, e per conseguenza assoggettarli a nessuna sorveglianza ed a nessun'altra prescrizione scolastica. Mi pare che vi sarebbe veramente in ciò una contraddizione manifesta.

Ma ammettiamo che vi sia questo dubbio. In tal caso io credo che sia risolto dall'articolo 9 della Commissione, il quale corrisponde al 7 del progetto ministeriale, in cui è detto che riguardo ai piccoli seminari di qualsiasi natura, rimarrà in vigore la legislazione vigente.

Ora, quale è questa legislazione? Voi la conoscete. Se i collegi vescovili si sono uniformati a tutte le discipline dei collegi pubblici, allora gli allievi che li frequentano entrano nel diritto comune, e possono per conseguenza presentarsi agli esami per entrare in qualsiasi pubblica scuola, ed anche all'Università; se invece non si sottomettono alle predette discipline, gli allievi rimangono esclusi dagli esami, perchè non ispirano quella fiducia che il Governo richiede perchè quelli che entrano all'Università possono approfittare degli studi superiori. Ed a ragione nasce questa diffidenza nel Governo, giacchè esso non sa come si facciano codeste scuole, nè se gli insegnanti abbiano la capacità voluta, perchè potrebbero insegnare anche senza la patente. Nè questa diffidenza può essere dissipata dagli esami, giacchè questi, come sono ora regolati, riescono insufficientissimi a provare per se soli la capacità di un giovane. Dunque mi pare che conservando l'attuale legislazione, come si disporrebbe all'articolo 9, non possa succedere l'inconveniente che l'onorevole Pescatore teme.

Egli dice: potrebbero prendere gli esami gli insegnanti di questi piccoli seminari non approvati, e per tal guisa questi stabilimenti si muterebbero rimpetto alla legge in scuole private.

Ma io domando se, sottoponendosi unicamente agli esami, avranno con ciò esaurite le prescrizioni tutte dei regolamenti e delle leggi vigenti. Non basta. I piccoli seminari non approvati, se vogliono acquistare i diritti dei seminari approvati secondo la legislazione vigente, debbono avere non solamente insegnanti patentati, ma sì pure l'insegnamento diviso in date classi e con un dato numero di professori, adottare i programmi, non che sottomettersi alla sorveglianza governativa come per i collegi pubblici. Dunque non basterà certamente ai professori di questi seminari di prendere gli esami per abilitare i loro allievi ad entrare nelle Università e nelle altre scuole pubbliche, ma dovranno questi istituti diventare collegi vescovili approvati, cioè uniformarsi all'intera disciplina scolastica.

Io trovo però che l'emendamento Pescatore ha, se non altro, un carattere di previdenza il quale deve essere apprezzato.

Supponiamo che l'onorevole Pescatore convenga con me che, adottato l'articolo 9, sia tolto ogni equivoco, che non si possa temere nessuna conseguenza meno che utile all'adottamento dell'aggiunta ora proposta dalla Commissione. Egli però potrà dire: ma cominciate intanto a votare quest'articolo della Commissione senza sapere se verrà adottato l'articolo 9; se volete evitare ogni equivoco, incorporate insieme i due articoli. Sotto questo aspetto vedo che è una precauzione la quale deve avere ogni deputato nell'interesse del bene

pubblico e delle proprie opinioni. Quindi se bastasse al deputato Pescatore, per dissipare i suoi timori, di formare un articolo solo del 9 e di questo ora proposto dalla Commissione, unendo in una sola votazione le due disposizioni per modo che, accettato l'articolo della Commissione, venga accettato anche questo che assicura la vigente legislazione sui piccoli seminari, sarebbe tolta ogni difficoltà e non avrei obiezione alcuna ad accedere al suo parere.

PRESIDENTE. Il deputato Tola ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

PESCATORE. Parmi che lo scopo cui miro si possa raggiungere con una leggera modificazione all'articolo 9; si potrebbe dire:

« Nulla innovandosi intorno ai seminari per ciò che s'attiene all'educazione ecclesiastica, gli istituti vescovili, ove si dispensa l'insegnamento secondario, continueranno pur essi fino alla promulgazione delle predette leggi a governarsi secondo le leggi e i regolamenti veglianti. » Qui si aggiungerebbe: « non ostante l'alinea tale dell'articolo precedente; » per indicare che, non ostante la disposizione che assicura la piena indipendenza degli istituti privati, i piccoli seminari continueranno ad essere soggetti alla vigente legislazione.

Così lo scopo sarebbe raggiunto; perciò io propongo che la discussione del mio emendamento sia rimandata al seguente articolo.

PRESIDENTE. Avendo il deputato Pescatore sospeso la sua proposta, rimane sola quella della Commissione...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

Io farei allora la proposta esplicita che l'articolo 9 venga incorporato con questo e ne formi il terzo alinea; fra essi vi è piena correlazione, perchè entrambi concernono il potere da darsi al ministro riguardo alle scuole non governative, e nulla osterebbe di unirli insieme.

BUFFA, relatore. Domando la parola.

Io credo che la proposta del signor ministro non condurrebbe a nessun risultato, perchè quand'anche si incorporasse all'articolo 7, bisognerebbe pur votare quest'articolo 7 parte a parte. Ciaschedun periodo dell'articolo 7 può essere tagliato fuori, e così può essere scartata la parte che si propone per l'ultimo alinea; dunque non avrebbe nessun effetto.

Mi pare invece che, in luogo di mettere in un articolo che riguarda unicamente le scuole private un altro alinea che concerne scuole che si vorrebbero riguardare come pubbliche, sia meglio attenersi alla proposta di rimandare all'articolo 9 l'aggiunta del deputato Pescatore, come egli vorrebbe fare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non insisto punto su questa proposta. L'ho fatta per salvare l'opinione di ognuno, e ritengo che potrebbe benissimo avere effetto, e lo provo.

Quando l'articolo 9 della Commissione facesse parte integrale dell'articolo 7, come si procederebbe nella votazione? Prima di tutto si procederebbe alla votazione di ogni alinea, poscia si procederebbe alla votazione complessiva dell'articolo.

Se l'aggiunta non venisse ammessa, coloro i quali credono che senza quell'alinea venga pregiudicata la quistione, ebbero voteranno contro.

BUFFA, relatore. (Interrompendo) Voteranno contro, dice il signor ministro; e che cosa ne avverrà? Ne avverrà che resterà cancellata dalla legge questa disposizione, la quale

dice che gli istituti privati rimangono sotto la legislazione attuale sino alla promulgazione delle leggi speciali. Ora il signor ministro ha dimostrato che esso credeva necessario di far questo...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È un'altra questione.

BUFFA, relatore. È lo stesso: se noi aggiungiamo a questa disposizione, già dimostrata necessaria e dal Ministero e dalla Commissione, e, a quanto pare, creduta necessaria anche da una gran parte della Camera, un'altra clausola, si corre pericolo di far rigettare tutto l'articolo, e così anche questa stessa disposizione già accettata dalla Camera.

PRESIDENTE. Questa disposizione fu già votata dalla Camera, e conseguentemente non potrebbe più essere soggetta a rievocazione.

Se non vi sono più osservazioni, io metto ai voti l'emendamento della Commissione, formante un'alinea in aggiunta all'articolo 6.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 8, ora 7:

« Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gli istituti privati d'istruzione, di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

« Il ministro della pubblica istruzione continuerà a vigilarli col mezzo degli ispettori o di altre persone da lui delegate; e qualora i direttori di quegli istituti ricusino di conformarsi, o di fatto non si conformino a quelle leggi ed a quei regolamenti, potrà ordinarne il chiudimento con suo decreto e col previo assenso del Consiglio superiore, udite le difese del direttore incolpato.

« Tuttavia, in caso d'urgenza, per riparare a scandali o a gravi disordini, il ministro potrà frattanto sospendere di propria autorità il direttore dal suo ufficio, ed anche chiudere la scuola o l'istituto, ragguagliandone immediatamente il Consiglio superiore. »

È ripigliata la discussione su quest'articolo, che era già cominciata ieri.

Ieri si propose dal deputato Casaretto che le parole *ed ai regolamenti* fossero soppresse.

DELLA MOTTA. Mi pare che con questo articolo provvisoriamente si allarghi d'assai l'azione del ministro sopra gli istituti privati; il signor ministro darà, spero, le spiegazioni opportune per giustificare i motivi di questo accrescimento di attribuzioni ministeriali e specialmente per la facoltà che gli si attribuisce coll'ultimo alinea di poter far chiudere gli istituti privati senza nemmeno consultare il Consiglio superiore.

Ognuno ben vede che una misura simile, ancorchè provvisoria e per breve tempo, può divenire la morte dell'istituto; poichè un istituto, una volta colpito da chiusura per ordine superiore, acquista senza dubbio una taccia in faccia al pubblico che non potrà a meno di mettere in grave dissesto i suoi affari, quando nol porti alla rovina. Io pertanto pregherei il signor ministro a dire i motivi per cui crede necessario di chiamare a sè questa autorità.

Intanto aggiungo su quest'articolo un'altra breve osservazione. Poichè abbiamo proclamato il principio della libertà d'insegnamento, ma abbiamo rimandato tutte le osservazioni alle nuove leggi che poi si faranno, pregherei la Camera ad esaminare se non convenga mettere un termine di tempo a questo provvisorio, dicendo che le disposizioni contenute nel presente articolo dureranno solo per un dato numero d'anni. In tal guisa ai ministri futuri, che per avventura non avessero

il desiderio che ha esternato il ministro attuale di presentare sollecitamente le leggi speciali sopra mentovate, si farebbe un eccitamento a ciò eseguire, giacchè altrimenti simili riforme potrebbero essere portate alle calende greche. Si sovrerà la Camera che ciò si è già fatto da noi per le leggi delle gabelle e per altre, acciò, riconoscendosi il bisogno di riformarle, si assicurasse l'efficacia della determinazione di occuparsi presto di siffatta riforma.

Io prego quindi la Camera a stabilire un determinato termine entro cui finiscano le disposizioni provvisorie contenute in quest'articolo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome l'onorevole preopinante ha parlato a bassa voce, io non ho ben compreso le sue osservazioni; lo pregherei conseguentemente a ripetere.

DELLA MOTTA. Io ho fatto due osservazioni. Notai in genere che questo articolo provvisorio allarga notevolmente la facoltà del Ministero, mentre, specialmente nell'ultimo alinea, gli dà l'autorizzazione di far chiudere un istituto anche senza il parere del Consiglio superiore, e pregai perciò l'onorevole ministro a spiegare i motivi per cui credeva necessario quest'aumento di facoltà.

Io diceva che era assai grande questo potere, perchè un istituto qualunque che sia stato colpito dall'azione di un decreto di chiusura perde molto, scapita molto nella sua opinione morale dinanzi al pubblico, e può anche scapitare moltissimo nelle sue condizioni finanziarie, onde questo fatto solo può bastare per rovinarlo appieno. Vista poi l'importanza di quest'articolo provvisorio, il quale aumenta così notevolmente l'azione, la facoltà del Ministero, e visto il voto dalla Camera emesso perchè si crei l'insegnamento libero nelle leggi speciali, ho esternato l'idea che a questo provvisorio si ponesse un termine nella legge stessa, cioè si dicesse che quest'articolo durerà solamente per due o tre anni, onde entro quel termine il Ministero debba presentare le leggi necessarie e pronunziate in cui si ordinerà l'insegnamento libero.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole deputato Della Motta ha mosso due interpellanze al Ministero. La prima riguarda la facoltà straordinaria che si riserva il ministro coll'ultimo alinea dell'articolo 8, di far chiudere per gravi scandali uno stabilimento, un istituto; coll'altra poi esternerebbe il desiderio che si desse un carattere provvisorio a questa disposizione, collo stabilire nella legge medesima un termine perentorio, entro il quale scadrebbero queste disposizioni se il Ministero non presenta le leggi speciali a cui si accenna nell'articolo 7 della Commissione.

Riguardo alla prima interpellanza, osserverò all'onorevole Della Motta che sono succeduti e che possono succedere ancora degli scandali tali in uno stabilimento, dopo i quali, se si lasciasse aperto questo stabilimento, si recherebbe grave nocimento non solo alla riputazione del medesimo, ma eziandio alla riputazione generale degli studi.

L'onorevole Della Motta che fu, credo, per parecchi anni riformatore degli studi, per sua propria esperienza potrebbe anche addurre citazioni a questo riguardo; io nella mia breve pratica, potrei così in ipotesi esporre alcuni di questi casi che richiederebbero la chiusura immediata di uno stabilimento.

Suppongasi, per esempio, un collegio convitto in cui succedano degli ammutinamenti o fra una parte degli impiegati e l'altra, oppure fra allievi ed allievi, senza repressione per parte dei superiori, cosicchè non vi sia più modo di ripristinare immediatamente la disciplina, abbiamo noi da permet-

tere che questi scandali, questi disordini si protraggano sino a tanto che il Consiglio superiore abbia presa una decisione, fino a tanto che non si sia fatta un'inchiesta, si siano esaminati tutti i documenti e testimoni, onde prendere una definitiva risoluzione?

Altro caso: si supponga uno stabilimento il quale non voglia accogliere un certo numero di allievi, o per la differenza della religione o per gare locali, e che le autorità, sposando uno dei partiti, chiudano le porte ad una parte di questi giovani, e che, non ostante le reiterate istanze delle autorità scolastiche ed amministrative, tuttavia si voglia persistere ad escludere questi allievi. Bisogna pur prendere una determinazione a questo riguardo, fintantochè il Consiglio superiore abbia provveduto, e talvolta questa determinazione è tale che vince la resistenza, perchè in questo modo si assoggettano poi le persone interessate nel conflitto a fare quello che prima non volevano assolutamente fare. In certi casi possono anche succedere scandali, immoralità gravi, le quali screditino il capo dello stabilimento, perchè se n'è diffusa la fama fra gli allievi, ed hanno fatto del capo un loro zimbello.

Vorrassi che questo superiore continui a dirigere lo stabilimento fintantochè l'autorità competente abbia definitivamente giudicato? Simili casi sono previsti nella legge del 1848, sono previsti nelle leggi anteriori e sono previsti eziandio nelle altre legislazioni. È impossibile in queste circostanze straordinarie di non conferire un'autorità anche straordinaria al ministro, purchè quest'autorità non superi i limiti della necessità, e quando si dice che immediatamente ne sarà informato il Consiglio superiore, il quale deve definitivamente provvedere, mi pare che a quest'autorità straordinaria è posto un limite sufficiente. Del resto l'onorevole Della Motta ben comprende quale gravissima responsabilità sarebbe quella di un ministro che, per un capriccio, per un motivo non giusto o non sufficiente, facesse chiudere uno stabilimento. È vero che questa considerazione deve sempre essere subordinata all'altra, che bisogna prevedere il possibile, non solamente il probabile; che le leggi sono fatte appunto per prevenire gli abusi: ma vorrei che l'onorevole preopinante sapesse proporre una nuova disposizione per impedire che continuassero i disordini in questi casi citati, senza che fosse dato questo arbitrio all'autorità superiore di farlo chiudere immediatamente. Allorquando avesse trovato questa peregrina disposizione, ben volentieri rinuncierei a quei mezzi che sono contemplati nel presente progetto.

DELLA MOTTA. L'onorevole ministro ha detto con molta ragione che occorreranno dei casi in cui possono essere necessarie delle provvidenze di urgenza contro mali e scandali che niuno vorrebbe certo tollerare. Ma io lo prego di osservare che egli nella sua risposta si è sempre riferito a quegli istituti che dipendono direttamente dal Ministero e sono sotto la sua responsabilità. Qui però noi abbiamo un articolo che riguarda gli istituti privati, e non i convitti nazionali od altri simili; si tratta qui di quei collegi in cui il ministro non ha altro da fare che provvedere che vi siano mantenute le regole generali di morale, d'igiene e simili, a seconda di quanto è stato stabilito nell'articolo primo. Non si tratta qui dunque di scuole o convitti in cui il ministro possa pretendere che colui che li tiene accetti o non accetti questo o quest'altro alunno, poichè certamente, sia colui che tiene un convitto privato, come quegli che fa una scuola privata è libero di accettare chi vuole.

Dunque i casi che il signor ministro ha citato, mi sembra che, se quadran possono ai convitti governativi, non quadran alla materia dell'articolo in discussione, mentre qui noi siamo

in tutt'altra specie, trattiamo di stabilimenti di proprietà privata. Ora io domando se debba poi darsi così ampia al Ministero la facoltà di far chiudere le scuole e i convitti di questa specie senza consultare nemmeno il Consiglio superiore su questa misura.

Quando pur si presentassero casi d'urgenza, necessità di impedire scandali certi e flagranti, il rimedio ci potrebbe essere in parte collo stabilire che il ministro potrà consultare il Consiglio superiore sulle misure provvisorie e sulla sospensione. Questa sarebbe già una certa guarentigia. Del resto, il provvedere in questi casi straordinari di scandalo, citati dal signor ministro, appartenerrebbe poi anche alla polizia ed ai tribunali; perchè gl'istituti di cui parlo, essendo di proprietà privata, pare che, come i privati, debbano essere soggetti all'ispezione della polizia quando vi fossero casi di immoralità, e come proprietari dei loro istituti debbono avere, per difenderne la sussistenza, il mezzo di ricorrere ai tribunali. Mi pare anzi che qualche deputato abbia già esposto l'idea in genere di proporre che, circa alcune parti della legislazione pratica, per certe questioni e in dati casi si potesse ricorrere ai tribunali da coloro che si riputassero lesi dalle autorità amministrative scolastiche. Checchè sia di ciò, per ora al proposito nostro, stabiliamo ben la differenza degli oggetti o degli stabilimenti che possono divenir passibili di misure di rigore. Altro è quando si tratta di convitti pubblici, cioè diretti dal Governo, che non sono la proprietà di verun individuo, ed in cui chi li presiede, i direttori, non sono che semplici impiegati; altro è quando maestri o direttori mantengono in proprio questi istituti o convitti che sono allora una loro vera proprietà. Prima di spodestarli o turbarli nel loro possesso, convien che vi sia qualche legale procedimento; non mi sembra che sarebbe gran cosa l'esprimere qui qualche disposizione che impedisca un atto arbitrario, quale sarebbe o potrebbe essere un decreto di chiusura nel senso in cui è proposto dal ministro. La guarentigia potrebbe consistere nello stabilire che il Consiglio superiore potrà consentire d'urgenza la sospensione o la chiusura provvisoria. Attribuire tutta questa facoltà al ministro, che potrebbe in qualche caso cadere in errore, mi par troppo duro e di troppa conseguenza.

Ecco le osservazioni che io intendevo di fare su questo punto; desidererei poi una risposta circa all'altro punto relativo al termine da prefiggere a queste disposizioni provvisorie, ossia alla formazione delle leggi speciali che devono porre fine alla legislazione provvisoria sull'insegnamento privato libero.

MENABREA. Je demande la parole.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se mi permette darò una spiegazione.

Il ministro attualmente non ha bisogno del parere del Consiglio superiore, ma li può far chiudere anche permanentemente. Ed ora si vuole appunto togliere l'arbitrio d'una chiusura definitiva.

PRESIDENTE. Il deputato Menabrea ha facoltà di parlare.

MENABREA. Messieurs, je remarque que l'article 8 est composé de plusieurs paragraphes, dont le premier est exprimé en ces termes:

« Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gl'istituti privati d'istruzione, di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore. »

Maintenant je demande si les réglemens et les lois en vigueur ne donnent pas au ministre de l'instruction publique le droit d'agir contre les institutions privées, dans lesquelles il y aurait du scandale, et d'exiger leur clôture.

Certainement monsieur le ministre a ce droit entre les mains, droit qui est réglé d'après les lois et qu'il doit exercer dans une certaine sphère.

De sorte que si ce pouvoir existe, si la loi actuellement en vigueur pourvoit déjà au cas que je viens d'énoncer, il me semble qu'il est tout à fait inutile d'insérer dans cette loi les deux paragraphes suivants, qui ne sont, pour ainsi dire, qu'un commentaire des principes posés dans le paragraphe premier.

Si, au contraire, les deux paragraphes qui font suite à ce premier alinéa, avaient pour but d'étendre le pouvoir du ministre, je me permettrai de faire observer...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. De restreindre et non pas d'étendre.

MENABREA. C'est précisément ce que je voulais demander à monsieur le ministre: si cet article avait pour but d'augmenter ou de restreindre l'autorité du ministre.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. De restreindre.

VALERIO. Parmi che si potrebbe rimediare alla mossa difficoltà mettendo la condizione che il ministro, udito il Consiglio superiore, possa procedere alla sospensione del direttore, ovvero alla chiusura d'una scuola privata.

Non bisogna nascondersi che la chiusura d'un istituto privato equivale quasi alla sua distruzione od alla sua confisca. Supponiamo che in un paese ove esiste un istituto privato, giunga un ordine del ministro che ne sospenda il direttore e chiuda lo stabilimento, si può agevolmente comprendere essere ben difficile che questo istituto risorga. L'autorità che risiede naturalmente, e deve risiedere, negli uomini che sono al potere, le apprensioni che nascono nelle famiglie, gettano subito tali sospetti nell'animo dei genitori, per cui l'istituto può dirsi morto definitivamente.

Ora, affine di impedire che il ministro, o per false relazioni, o ingannato da uomini condotti da spirito di partito, possa procedere con troppa rapidità ad una misura la quale, secondo me, è micidiale, suggerirei che egli dovesse prima intendere il Consiglio superiore, e che questo dovesse, dentro un breve spazio di tempo da fissarsi, prendere una determinazione assoluta.

Quindi io proporrei il seguente emendamento:

« Tuttavia in caso d'urgenza, per riparare a scandali od a gravi disordini, il ministro, udito il parere del Consiglio superiore, potrà frattanto sospendere di propria autorità il direttore dal suo ufficio od anche chiudere la scuola o l'istituto.

« Il Consiglio superiore dovrà nello spazio di giorni quindici emettere sul caso la sua determinazione. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Comprendo tutte le difficoltà esposte tanto dal deputato Della Motta, quanto dal deputato Valerio. Certamente è grave assai la determinazione di chiudere uno stabilimento, perchè essa, non lo dissimulo, può rovinare la fortuna di una famiglia, per la ragione che, stante la cattiva impressione che produce nel pubblico una tale disposizione, gli stabilimenti che ne sono vittima difficilmente potranno rialzare il capo. Questo è vero; ma se succedono scandali gravi, è necessario che con una determinazione o coll'altra questi scandali vengano repressi in sull'istante. Ora, quale è il mezzo più efficace per reprimere gli scandali e per salvare nello stesso tempo l'interesse delle persone che si trovano a capo dello stabilimento? Ecco il quesito da risolvere. Si dice: il ministro non deve di sua spontaneità, senza l'avviso del Consiglio, avere la facoltà di chiudere nemmeno provvisoriamente questi stabilimenti; esso deve avantitutto ottenere almeno il parere, se non il consenso del Consiglio superiore. Sta bene. Se questo si potesse sempre fare, io l'accetterei di buon grado. Ma riflettete, o signori, che

il Consiglio superiore anche lungo l'anno scolastico non si riunisce tutti i giorni e quando è convocato, alcune volte bisogna differire ad altro giorno la decisione, perchè accade che non si trovi in numero: non si potrebbe adunque assai di frequente ottenere questo parere che troppo tardi. Ma vi è poi un'epoca, in cui non si potrebbero nemmeno raccogliere i membri del Consiglio superiore, voglio dire nel tempo delle vacanze. Si dirà che in quel tempo tali stabilimenti sono anche chiusi. Se parlate di scuole unicamente, sta bene, dacchè coll'anno scolastico si chiudono. Ma i convitti continuano a rimanere aperti, ed è appunto in essi che si ha a temere maggiormente che succedano certi casi che generano gravi scandali.

Si dirà che allora bisogna differire, ma in questo caso non si ottiene il salutare effetto che produce sempre una repressione immediata.

Osserverò poi che sfuggendo questi stabilimenti alla misura di chiusura immediata, che potrebbe decretare il ministro dell'istruzione pubblica, bisognerà cadere poi nelle mani dell'autorità di polizia; essi saranno poi chiusi in virtù di un mandato del ministro dell'interno o dell'intendente, la qual cosa sarebbe assai più grave per uno stabilimento, giacchè sintanto che la misura, anche rigorosa, proviene dal ministro della pubblica istruzione, siccome possono essere diversi i motivi che determinano questa chiusura, per esempio motivi scolastici i quali non ledono la riputazione morale degli stessi stabilimenti, i medesimi possono ancora rialzarsi; invece, se sono chiusi dall'autorità di polizia per l'ordine pubblico, la cosa è assai più grave.

Ma, lo ripeto, non faccio insistenza; se la Camera giudica doversi accettare anche la modificazione la quale obbligherebbe il ministro ad ottenere il parere del Consiglio superiore prima di procedere a qualsiasi chiusura, mi adatterei a questa condizione, ma non potrei poi accettare la seconda parte che determina che il Consiglio in quindici giorni debba riferire; perchè, anche quando l'accettassi, sono persuaso che in molti casi non verrebbe eseguita. Quando gli incumbenti richiedessero maggior tempo, quando fosse necessario di udire dei testimoni i quali si trovassero lontani, quando non si potessero avere immediatamente i documenti che devono completare il processo, io domando se si vorrà obbligare il Consiglio superiore a dare una sentenza non matura; no certamente. Dunque non bisogna prescrivere questo limite, perchè spesso converrebbe di necessità violare la legge. Quando si metta un'espressione generica, nel più breve termine possibile, dipenderà dalla buona volontà del Consiglio di attenersi alla legge, e il ministro qualunque sia procurerà sempre che la deliberazione sia presa colla massima sollecitudine, attenendosi alle prescrizioni della legge.

VALERIO. Io accetto la modificazione proposta dal signor ministro alla seconda parte del mio emendamento, e consento che si dica genericamente: « il Consiglio superiore dovrà prontamente emettere, ecc. »

Ma stimo dovere insistere sulla prima, perchè gli argomenti che l'onorevole ministro ha addotti, dichiarando tuttavia non opporsi assolutamente alla sua approvazione, non mi convincono. Quando accada che sia commesso un delitto in un istituto, egli è evidente che il ministro può chiuderlo anche senza il parere del Consiglio superiore, in virtù di quell'autorità suprema che ha il Governo, per la quale viene talvolta ai ministri permesso di violare la legge salvo poi ad ottenere in seguito un bill d'indennità. Questo lo abbiamo veduto accadere più volte, e certamente nessun Parlamento farebbe rimprovero al Ministero per questo, anzi ne lo loderebbe; ma intanto rimane

inteso che questo è solamente per uno di quei casi straordinarissimi, che, grazie alla moralità del paese non devono succedere quasi mai. Per conseguenza insisto sulla mia proposta.

Il ministro poi mi ha tolto un argomento validissimo per la mia tesi: se succede uno di quei gravi scandali nel seno di un istituto, egli è evidente che al disopra delle leggi speciali sta la legge generale della sicurezza dello Stato, di cui è tutore principale nel nostro paese il ministro dell'interno.

Poichè ho la parola, vorrei proporre ancora un emendamento il quale, a parer mio, non potrà presentare difficoltà.

Nel secondo alinea sta scritto:

« Il ministro della pubblica istruzione continuerà a vigilarli col mezzo degli ispettori o di altre persone da lui delegate. »

Qualora fosse ammesso questo alinea, verrebbe già lesa la quistione relativa all'ispettorato, la quale è una delle quistioni più gravi che dovremo ancora dibattere. Perciò affinché la quistione rimanga intatta, proporrei di dire:

« Il ministro continuerà a vigilarli col mezzo delle persone da lui per ciò delegate. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che dicendo « col mezzo degli ispettori o di altre persone da lui delegate... »

VALERIO. Non potrebbe accadere che nel corso della legge, non la persona degli ispettori, ma l'ispettorato scomparisse? (*ilarità*) Io lo desidero grandemente.

FARINI. Io vorrei che l'onorevole Valerio considerasse che qui è stabilito che questi ispettori restano vivi solamente sino alla promulgazione delle leggi che verranno; ma bramerei che d'altra parte ponesse mente che nell'attribuire al Ministero la facoltà di delegare altre persone, si andrebbe troppo nell'incerto, non sapendosi chi sarà questa persona. Invece egli sa che sono funzionari pubblici questi tali delegati che manderà il Ministero. Questi anonimi mi pigliano un po' l'aria di commissari di polizia. Io credo che vi siano assai maggiori garanzie ammettendo l'articolo proposto dalla Commissione.

MELEGARI. Si potrebbe dire: « per mezzo dei suoi uffiziali. »

VALERIO. Io mi unisco alla redazione proposta dall'onorevole Melegari.

TOLA P. Io appoggio la mozione fatta dall'onorevole Valerio, ma vorrei ancora domandare uno schiarimento al signor ministro.

Nell'ultimo alinea dell'articolo 8 si tratta della facoltà data al Ministero di poter sospendere il direttore di una scuola o di un istituto privato dal suo ufficio in caso di gravi disordini.

L'emendamento dell'onorevole Valerio consiste in questo: che, invece di dare al Ministero il potere di sospendere e far chiudere un istituto senza prima sentire il Consiglio, si debba invece richiedere prima l'avviso del Consiglio superiore. Ma qui si dice: sospensione e chiusura: è chiusura temporaria o definitiva?

Se si trattasse di far chiudere definitivamente un istituto privato di educazione e d'istruzione per un motivo creduto abbastanza grave e legittimo dal Governo e dal Consiglio, e che il direttore di questo istituto credesse lesi i suoi diritti derivanti dalla libertà d'insegnamento, la decisione del Ministero col parere del Consiglio per una chiusura definitiva sarà decisione inappellabile? Il Consiglio avrà egli attribuzioni giudiziarie per cui possa far chiudere definitivamente una scuola? La legge francese del 1833 (sebbene io poco conosca queste leggi) (*ilarità*) accordava ai tribunali ordinari la facoltà di decidere su queste quistioni; erano i tribunali ordinari che in tali casi decidevano le contestazioni.

Io non propongo adesso cotesta quistione; essa verrà opportunissima quando si parlerà del Consiglio superiore, nel determinare le sue attribuzioni; ma vi accenno, come già accennai fin dalla seduta dell'altro ieri, che andremo incontro anche a questa gravissima quistione.

Io non dissento di votare quest'ultimo alinea come sta scritto e coll'emendamento proposto dall'onorevole Valerio, quando si tratti di sospensione e di chiusura temporaria per motivi legittimi, sia coll'avviso previo del Consiglio, sia coll'avviso posteriore: ma non pregiudichiamo la quistione se si tratterà di chiudimento definitivo e di dover imporre tale chiudimento ad un libero insegnante, che abbia tutti i requisiti della legge, che si sarà uniformato ai regolamenti in vigore, che avrà patenti di capacità e di moralità, che avrà insomma il suo diritto ben consolidato per poter esercitare l'insegnamento.

Nel caso presupposto dall'alinea dell'articolo 8, dove potrà il libero insegnante reclamare dalla decisione che lo condanna a morte morale? Poichè veramente per un libero insegnante il chiudimento della sua scuola equivale ad una sentenza di tribunale, il quale, a chi non abbia che mille lire di proprietà, decidendo in una lite civile, dica definitivamente: queste mille lire non sono le tue e devi renderle ad un altro. In questo caso il soccombente rimane senza possidenza. Così per un insegnante, il quale non possieda altro fuorchè il proprio ingegno e la capacità ed il diritto d'insegnare, una decisione del Ministero o del Consiglio superiore che lo obblighi a chiudere la sua scuola è una condanna a morte.

Ora domando io: potrà questo libero insegnante avere salvo il diritto di ricorrere a chi di ragione per far riconoscere e constatare che male a proposito e senza fondato motivo si è voluto privarlo di questo diritto? Ecco perchè io pongo questa quistione al signor ministro, onde favorisca spiegarmi se intenda parlare di qualunque chiudimento, sì provvisorio che definitivo.

L'articolo nell'ultimo alinea sembra riferirsi soltanto al provvisorio; ed io in questo caso non avrei difficoltà di accettarlo; ma, se si trattasse di chiudimento definitivo, vorrei che si aggiungessero almeno le parole « salvo ai direttori di questi istituti di esperire dei loro diritti avanti l'autorità competente; » ovvero proporre che si lasciasse intatta la quistione per disputarla quando verremo al capo del Consiglio superiore, ove potranno determinarsi le attribuzioni che si vorranno dare al detto Consiglio. E se fra le attribuzioni gli si vorrà pur concedere quella di far chiudere definitivamente uno stabilimento, il che vuol dire togliere definitivamente ad un libero insegnante il suo diritto, allora bisognerà dargli una certa inamovibilità, poichè assume subito il carattere di corpo giudicante di diritti sacrosanti, e, direi, più che sacrosanti, chè tali sono veramente i diritti dell'intelligenza.

Propongo dunque questo dubbio e domando al signor ministro se qui intende parlare di chiudimento definitivo, ovvero temporario.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola per appagare i desiderii dell'onorevole Tola.

Prima di tutto è bene avvertire che, secondo la legislazione attuale, come ben sa l'onorevole Tola, il quale ha fatto studi profondi sulla pubblica istruzione, qualunque ministro ha facoltà di far chiudere o sospendere qualunque stabilimento, qualunque scuola, senza renderne conto ad alcun Consiglio, sotto la sua responsabilità. Può essere tenuto a renderne conto alle Camere, ma in quanto ai Consigli non ci mettono verun impedimento. Laonde ben vede che coll'articolo, quale fu redatto dal Ministero, si è cercato fino ad un certo punto

di salvare gli interessi e l'onore degli istituti e degli istituti privati. Ciò forse non basterà ancora, forse converrà allargare queste cautele; ma ciò è quanto si dovrà decidere dalla Camera. Però debbo cominciare a dichiarare che, secondo questo articolo, si lascierebbe ai Consigli superiori il giudicare quando si debba chiudere provvisoriamente uno stabilimento, quando si debba chiudere definitivamente. Non vi ha dubbio alcuno, il potere dei Consigli superiori si estenderebbe fino ad una chiusura definitiva.

Si tratterebbe ora di esaminare se sia utile, conveniente e giusto di conferire questo potere al Consiglio superiore o se non convenga deferirlo ad altre autorità costituite, come, per esempio, ai tribunali. Gravissima questione! È vero che la legge francese sull'istruzione elementare del 1833 stabiliva che nessun istituto privato potesse essere chiuso se non in seguito ad una decisione del tribunale competente, secondo la natura delle imputazioni e che l'autorità scolastica dovesse fare le funzioni dell'avvocato fiscale, cioè far citare dinanzi ai tribunali gli istituti che avevano compromesso la morale o i buoni studi e via dicendo.

Ma l'onorevole Tola che ha così alla mano tutte le disposizioni scolastiche ed i provvedimenti sull'istruzione pubblica, non solo del nostro, ma anche degli altri paesi, e particolarmente della Francia, poichè egli ci ha già soventi volte parlato della legge francese a questo riguardo, saprà pure che essa non si è mai applicata e che si trovò impossibile applicarla, giacchè bisogna anzitutto por mente che la natura delle colpe che richiedono nella massima parte dei casi la sospensione o la chiusura di uno stabilimento di istruzione pubblica, veramente è disciplinare; e quei casi per cui occorre tante volte di prendere una di queste severe disposizioni, non sono contemplati nel Codice penale. Dunque il voler deferire ai tribunali il giudizio di cause disciplinari, mi pare che sia contro la natura dei tribunali stessi, e che, ancorchè vi fosse un Codice penale scolastico, non si potrebbe nemmeno applicare da essi opportunamente la pena. Eppure, o signori, voi ben sapete che un direttore di un istituto, un maestro, possono lungo l'anno commettere ripetutamente diverse mancanze più o meno gravi e avere tali difetti i quali, quantunque non li rendano colpevoli avanti all'autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del Codice penale, tuttavia sarebbe cosa veramente incomportabile se loro si permettesse ancora di tenere una scuola od un istituto aperto. Supponga, per esempio, un istitutore, un direttore di un istituto (cosa che mi pare sia succeduta e che può ancora succedere) che si abitui ad eccedere di quando in quando nel vino e che quindi, trovandosi in uno stato non guari padrone di sé, commetta di quegli atti incompolti, indecorosi, dirimpetto ai propri allievi, ai propri convittori, che lo rendono ai loro occhi ridicolo e spregievole; non v'ha dubbio che indi sorgeranno tutte le conseguenze del disordine e dell'insubordinazione, e che quel tale non potrà più convenientemente continuare nel suo ufficio. Or bene, vorrà ella portare questo caso avanti ai tribunali, affinché essi decidano se questa turpe abitudine dell'ubriachezza sia tale da poter far pronunciare la sospensione o la chiusura di un istituto? Supponga ancora un altro istitutore che tenga abitualmente un linguaggio non guari decente, che usi certi propositi non troppo opportuni per instillare nei suoi allievi principii di moralità, di buon costume, di decoro e via dicendo; crede ella che questo sia un buon istitutore e che si potrebbe ancora permettere, anche quando si fosse in possesso della massima libertà, che esso continui ad esercitare il suo ufficio in un convitto? Vorrà ella che l'avvocato fiscale, che in questo caso sarebbe il Ministero

della pubblica istruzione, si faccia a recare tutte queste contingenze avanti ai tribunali per chiamare il loro giudizio su somiglianti casi?

Prescindo ancora dagli scandali gravissimi che ne avverrebbero e dal pregiudizio che peserebbe sopra tali istituti; gravissimo anche nel caso di semplice sospensione, giacchè questi istituti, quando vengano impediti dal tenere scuola, dal tenere un convitto per determinazione disciplinare presa dal Consiglio superiore, la cosa non si propaga in modo da essere nota a tutto il paese, quasi direi a tutto lo Stato. Questi tali possono ancora portarsi in altre località, e, trascorso qualche tempo, chiedere di essere riabilitati e riaprire di nuovo scuola, onde procacciarsi i mezzi di campare per sé e per la loro famiglia.

Supponga invece che siano colpiti dalla sentenza di un tribunale, la quale compare sugli atti giudiziari; oh! allora si può ben dire che questi tali sono spacciati per sempre. Io non aggiungerò altri casi che si possono facilmente immaginare, casi i quali legittimano per parte delle autorità scolastiche una determinazione, anche rigorosa, relativamente alle scuole private. Mi pare che quelli da me or ora addotti siano per sé sufficienti a provare che, col demandare la decisione di questi casi ai tribunali, invece di lasciarla alle autorità scolastiche, si aggraverebbe di gran tratto la pena, rendendone le conseguenze irrimediabili.

Questo fu pure provato evidentemente in Francia, ove dal 1833 in poi non si fece più legge in cui fosse riprodotta la disposizione della legge Guibot; e se alcuno fece osservazioni nel Parlamento francese riguardo alla soppressione di quella specie di garanzia data all'insegnamento privato, lo si appagò tosto colle dichiarazioni fatte dal ministro o da chi aveva l'incarico ufficiale di sostenere la discussione della legge al proposito.

Dirò di più: ricordo d'aver letto nel rapporto di Thiers alla Camera dei deputati, intorno all'insegnamento secondario, nel 1844, che, prima di scegliere un sistema di tutela riguardo agli istituti privati, erasi fatto a consultare i principali direttori ed istituti privati di Parigi, i quali unanimemente hanno dichiarato che preferivano di rimanere sotto la tutela e sorveglianza in tutto e per tutto dell'autorità scolastica, che vedere la loro sorte affidata ai tribunali. Quanto disse Thiers nel suo rapporto fu ripetuto anche nella discussione, e nessuno lo rinvocò in dubbio. Ed io son persuaso che, se da noi pure si consultassero gli istituti privati a questo riguardo, essi direbbero la stessa cosa.

Tutto dipende naturalmente da che il Consiglio superiore sia costituito di persone le quali, per la loro riputazione morale, tolgano ogni sospetto di parzialità o di leggerezza. In questo caso credo che gli istituti troveranno sempre nel Consiglio una severità (giacchè severità è necessaria nell'interesse stesso della riputazione degli istituti privati), una severità paterna, una severità la quale non ecceda i limiti che si richiedono per mantenere intatto l'onore e la riputazione dell'educatore privato. Quindi io tengo che non sarebbe guari utile di volere per questi reati istituire giudici i tribunali.

Comunque sia però, siccome già osservava l'onorevole preopinante, sarebbe il caso di stabilire queste condizioni, che riguardano la tutela degli istituti privati, in un altro capitolo e non nel presente.

PRESIDENTE. Il deputato Farini ha facoltà di parlare.

FARINI. Io entro pienamente nell'avviso del signor ministro. Poche cose ho da aggiungere.

La Camera è già fatta capace che con questa clausola della

legge, proposta dal ministro e dalla Commissione, si migliora la condizione degli insegnanti privati, perchè prima essi erano soggetti al pieno arbitrio del Governo, ed oggi invece essi debbono essere giudicati. La questione versa soltanto sulla qualità del tribunale che deve giudicare.

Da una parte l'onorevole Tola crede che si convenga meglio il mandarli ai tribunali ordinari, e fare un processo nel modo che si pratica per gli altri crimini; noi crediamo invece che si convenga meglio mandarli ad un tribunale speciale o particolare, se così si vuol dire.

Questo Consiglio superiore sarà un giuri, se volete; ma, se le nazioni incivilite affidano i giudizi sulla vita dei cittadini e sulla fortuna loro al giuri, riservando ai magistrati l'applicazione della legge, pare a me che si possa a maggior ragione deputare un giuri sopra le accuse mosse ai maestri.

Del rimanente v'ha Ministero pubblico anche qui, v'hanno i consultori e gli ispettori che accusano; l'incolpato è abilitato a fare le proprie difese; v'ha una magistratura di quindici persone o professori emeriti, uomini cospicui; può adunque aspettarsi una sentenza equanime da questi giurati, almeno quanto si può aspettare dai tribunali.

D'altra parte dico che è in vantaggio degli stessi maestri accusati. Il fatto solo di mandare ai tribunali ordinari una accusa verso un maestro o un direttore può appannarne assai più la riputazione che il mandarlo a quel tribunale particolare che è costituito di persone le quali, avendo avuto o avendo parte nell'insegnamento, hanno piuttosto benignità che severità soverchia verso gli incolpati.

Ripeto che l'accusa è portata da ufficiali conosciuti, che è libera la difesa dell'accusato, che il giudizio è pronunciato da un corpo di quindici cittadini spettabilissimi. Né si tratta poi di casi che accadano così frequenti, anzi sono rari i casi che possano portare il chiudimento d'istituti privati.

Io quindi sono più inchinevole ad assoggettare i maestri e i direttori a questi giudici particolari che ai tribunali ordinari.

CASARETTO. Mi pare che si sono confuse due cose che vogliono essere distinte. Per due motivi possono essere chiusi gli stabilimenti di pubblica istruzione. L'uno (ed è stabilito dal secondo alinea dell'articolo 8) si è quando questi stabilimenti non si conformano alle leggi; il secondo caso è quando in questi stabilimenti avvengono degli scandali od abusi che non possono essere ben definiti dalle leggi stesse, e in questo caso ancora possono essere chiusi in virtù dell'alinea secondo dell'articolo 8.

Ora la proposta fatta dall'onorevole Tola mi pare che si limiti unicamente al caso contemplato nel secondo alinea, che cioè questi stabilimenti possano essere chiusi per non essersi conformati a leggi positive. Ciò detto, ne risulta che, sia il signor ministro nella prima parte della sua risposta, sia l'onorevole Farini, sono andati fuori della questione. Essi hanno detto: vi sono dei casi in cui uno stabilimento può essere chiuso per scandali, per abusi dei quali non possono essere chiamati a giudicare i tribunali, perchè non sono contemplati da leggi chiare e positive. Qui deve intervenire una specie di sentenza di giuri. Ciò starebbe bene se la proposta riguardasse l'alinea terzo; ma siccome riguarda l'alinea secondo, questo ragionamento non vale, perchè, secondo quest'alinea, tali stabilimenti possono essere chiusi quando rifiutano di conformarsi o non si conformano realmente alle leggi. Questo è un fatto positivo di cui devono essere giudici i tribunali.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Darò una risposta che può forse troncargli la questione. La distinzione fatta dall'onorevole Casaretto la trovo giusta e conforme alle vere regole disciplinari ed anche legislative. Egli osserva che

quando si tratta di gravi scandali, di casi di indisciplina, che possono giustificare la chiusura di uno stabilimento, sta bene che sia un corpo scolastico che decida; ma quando invece chiudete uno stabilimento per aver violata la legge, in questo caso pare che chi è destinato a farla rispettare ed a vendicarne le trasgressioni sono i tribunali. È in questo senso che io ho interpretato l'alinea secondo, cioè quando il ministro o chi per esso facesse chiudere uno stabilimento perchè ha violato la legge, e il capo dello stabilimento credesse di non averla violata, i tribunali devono decidere. Questa non è cosa nuova. Abbiamo l'esempio delle monache del Sacro Cuore di Ciamberti. Invitate ad uniformarsi alla legge del 1848, esse hanno creduto che questa non dovesse interpretarsi come era stata interpretata con decreto reale da uno de' miei predecessori, e ricorsero ai tribunali, ove il Ministero le seguì senza fare eccezioni. Si è fatta la causa, si è per due volte portata in cassazione, e così venne finita la questione. Dimodochè in caso analogo, se un altro istituto protestasse contro la chiusura perchè nel suo convincimento credesse di non aver violata la legge, i tribunali decideranno. Su questo non vi è dubbio alcuno, nè vi è necessità di dirlo, perchè è di diritto comune...

GALVAGNO. Il tribunale si è dichiarato incompetente.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si ricorse al tribunale provinciale, il quale decise che il Ministero aveva ben applicato l'articolo della legge 4 ottobre 1848. Le monache condannate si appellarono alla Corte d'appello di Ciamberti, che invece le assolse. Allora la questione fu portata in Cassazione; e questa suprema Corte cassò la sentenza del magistrato d'appello, perchè esso non era competente a giudicare in quella causa.

Non è che la Corte di cassazione abbia dichiarato che il tribunale provinciale non aveva diritto di giudicare in questa causa, nè solamente per un difetto di forma, ma sì perchè gli avvocati che patrocinavano la causa delle dame del Sacro Cuore non dovevano, dopo la sentenza del tribunale provinciale di Ciamberti, che condannava le monache stesse, ricorrere avanti alla Corte d'appello, ma dovevano ricorrere immediatamente in Cassazione.

Diffatti, quando si accorsero di avere sbagliata la strada, diedero un nuovo ricorso per essere ammessi in tempo a ricorrere in Cassazione, chiedendo che non si facesse caso del ricorso avanti alla Corte d'appello; ma era di già trascorso il tempo legale, cosicchè la Corte di cassazione cassò di nuovo questo ricorso, dichiarando che per esso era passato il tempo utile. Questo si fu il vero andamento di quel processo.

PRESIDENTE. Il deputato Tola ha facoltà di parlare.

TOLA P. Dalle risposte date dall'onorevole ministro, e da quanto dissero ancora gli onorevoli Farini e Casaretto, ricavò questa conseguenza, che la mozione da me fatta, non che lo schiarimento da me chiesto al signor ministro, sollevò una questione di molta gravità, che bisogna non pregiudicare.

L'onorevole ministro diceva essersi nella legge del 1853, mentre era ministro Guizot, consegnato questo principio che gli insegnanti liberi, quando avessero a dolersi delle decisioni dell'autorità costituita dalle leggi sulla pubblica istruzione, in ciò che rifletteva l'esercizio del loro diritto al libero insegnamento, avessero ricorso ai tribunali.

Ma questa legge non ha mai potuto mettere radice in Francia...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La legge? Oh! no, perdoni, vorrà dire quella disposizione.

TOLA P. Questa disposizione, va benissimo: e quando nell'anno 1844 il Thiers fece il suo rapporto alla Camera legislativa, disse francamente che gli insegnanti tutti avevano già

significato e fatto conoscere che sarebbero più contenti dei tribunali dell'istruzione, per servirmi di questa parola, che non dei tribunali civili.

Giacchè il signor ministro mi ha tratto su questo terreno storico, mi permetterò ancora di fare qualche osservazione, non per scienza (*Si ride*), ma per semplice reminiscenza. La legge del 1833, che fu proposta da Guizot, era una conseguenza del principio consacrato nella Carta del 1830, che prometteva la libertà dell'insegnamento, ed il ministro testè nominato cominciò ad attuarlo nel suo dicastero. Non dirò che cosa ne avvenne; avvenne ciò che succede di tante cose che si promettono e non si attendono. Non porterò ad esempio la libertà promessa a noi, perchè ancora non sappiamo dove andrà a riuscire. (*Risa*) Ma questa libertà promessa, che era una verità nella Carta del 1830, verità teorica; che era una verità nella legge del 1833, mediante questa guarentigia data agli insegnanti, non passò un anno che diventò una mezza verità, di mezza diventò un quarto, di un quarto nulla.

Si venne poi al 1844, e Thiers diceva allora (dopo quindici anni) che bisognava abbandonare questo sistema, che gli stessi insegnanti non lo volevano. Ma ho l'onore di dire al signor ministro che in quel tempo si sollevarono da tutte le parti della Francia contro il rapporto di Thiers delle reclamazioni grandissime. Si disse che quel rapporto era tutto ministeriale; e gli citerò, tra gli altri libri, uno gravissimo che è intitolato: *Revue de l'enseignement du Midi de la France*, dove potrà vedere molti grandi scrittori registrati nella storia letteraria di quel paese reclamare contro quel rapporto medesimo: tanto è vero che, se Thiers ha potuto dire nel suo rapporto, dietro le officiose e ufficiali dichiarazioni di alcuni maestri, che essi amavano meglio il giuri del Ministero di pubblica istruzione a vece dei tribunali ordinari, forse in realtà non era vero che questo fosse un desiderio dei liberi insegnanti. Questo in quanto alla storia. Ma il signor ministro diceva: osservate che qui si tratta di mancamento alla disciplina, di punizioni disciplinari; se voi togliete questa facoltà al Ministero ed ai corpi costituiti colla legge della pubblica istruzione, e volete demandarla ai tribunali civili, ne verrà un danno agli stessi insegnanti, alla stessa istruzione. Rispondo che, se si trattasse di una disciplina che mortificasse solamente la pelle e cavasse sangue, sarei con lui; ma qui si tratta d'una disciplina che toglie la vita, di una disciplina che dice ad un libero insegnante: non insegnerete più, non dovete più vivere, non dovete più aprire scuola. È qui appunto che nasceva la quistione, se cioè in questo caso il libero insegnante potesse o no reclamare avanti i tribunali ordinari per essere stato ingiustamente sospeso o condannato a chiudere il suo istituto. Parmi vi dovrebbe essere un tribunale per decidere intorno a queste questioni.

Io non mi sono pronunciato pe' tribunali civili, come diceva l'onorevole Farini, ho soltanto messo innanzi la difficoltà, e mi riservo la libertà del mio voto in questa parte quando verremo al capo del Consiglio superiore. Dirò solo per ora che in questo caso bisogna dare al corpo insegnante quelle guarentigie che valgano ad assicurargli il libero esercizio delle sue funzioni giudiziarie. Altronde faccio riflettere che si derogherebbe anche indirettamente allo Statuto. Lo Statuto dice: « Nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali. »

Ora, se voi mi costituite il Consiglio superiore od altro corpo dipendente dal ministro della pubblica istruzione per decidere definitivamente che quell'istitutore libero, che quel direttore di scuola libera debba chiudere il suo stabilimento, lo toccate in uno dei suoi maggiori diritti; lo togliete alla giurisdizione naturale dei suoi giudici, che sono i tribunali civili.

Io non mi pronuncio al presente nè a favore nè contro questa giurisdizione eccezionale, che vorrebbe attribuire a corpi dipendenti dal ministro della pubblica istruzione: dirò a suo tempo la mia opinione; ma intanto ripeto: se volete dare a tali corpi siffatta giurisdizione, date loro almeno le guarentigie, non dell'immovibilità assoluta come quella dei giudicanti, ma una qualche guarentigia per cui siano indipendenti dall'azione governativa. Imperocchè se i membri di questo Consiglio possono a beneplacito del ministro essere cambiati, ne verrà di conseguenza che i loro giudizi saranno mai nè liberi nè indipendenti. Vi sarebbe per altro una via di mezzo, con cui si potrebbe ovviare ai pericoli temuti dall'onorevole ministro, il quale disse che nelle scuole e specialmente nei convitti possono succedere scandali, e ne allegò parecchi esempi. Lo credo ancor io; e dico che vi si deve riparare prontamente, giacchè desidero e sono d'avviso che il Governo debba avere una forza per reprimere tutto ciò che possa essere contrario alla moralità ed all'igiene. Ma ciò si deve fare legalmente, perchè una volta può esservi un ministro che non ecceda nelle sue attribuzioni, un altro giorno ve ne può essere un altro il quale ne possa o ne voglia abusare. E se ne abusa, si ha un bel dire che vi è il diritto di petizione e di ricorso al Parlamento; ma, intanto che si ricorre, il male è già fatto, l'insegnamento libero è moralmente annullato, e nessuno può calcolare le tristi conseguenze di questo fatto.

Vi è, come diceva, un mezzo termine. Il Ministero non potrebbe adottare il sistema degli avvertimenti?

Noi vediamo che la libertà della stampa, sebbene moderata da una legge repressiva, è il palladio sotto cui esce alla luce un'infinita quantità di giornali: eppure vediamo in un altro paese che vanta civiltà, che nelle franchigie costituzionali è molto innanzi a noi, vediamo adottato il sistema degli avvertimenti, prima di divenire alla definitiva soppressione dei giornali medesimi. Ora io dico: se in un Governo così forte e illuminato, che non ha le nostre larghe franchigie, un giornalista refrattario è avvertito e due e tre volte prima di obbligarlo a cessare definitivamente dalle sue periodiche pubblicazioni, come mai nel nostro paese retto dallo Statuto, sul semplice rapporto di un ispettore o sopra dati non sempre certi, si potrà far chiudere definitivamente, e senz'altro temperamento anteriore, una scuola o un istituto privato? Bisogna adunque distinguere tra mancanze e mancanze. Se le medesime saranno di poca importanza, il maestro, il direttore, l'istitutore potrebb'essere avvertito ed emendarsi. Ma se si tratterà di mancanze gravi, per cui sia necessaria un'estrema misura, allora debb'esservi un'autorità giudicante costituita, la quale, in caso di contestazione, possa conoscere della giustizia o ingiustizia della misura medesima. La quistione è assai grave, e perciò ho chiesto schiarimenti e insisto perchè non sia pregiudicata. Ed è in questo senso e con questa riserva che io voterò sull'articolo 8.

GALVAGNO. Ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Prima di lei c'è il deputato Mellana. Vi sono ancora altri quattro oratori iscritti. (*Movimenti*)

MELLANA. L'onorevole Tola ha fondato il suo ragionamento sopra un errore nel quale si compiace di ricadere sovente in questa discussione. Esso ragiona come se in questa legge si dovesse attuare il principio della libertà dell'insegnamento, quando invece fu bensì proclamato il principio, ma rimandata la di lui attuazione nelle leggi speciali da presentarsi. Quando verrà legislativamente riconosciuta la libertà del privato insegnamento, allora troveranno appropriato luogo le osservazioni testè fatte dall'onorevole Tola. Allorquando si

dovrà proclamare non solo, ma attuare la libertà del privato insegnamento, si dovrà pure sancire quella dei corpi morali, come sono le provincie ed i comuni. Coi precedenti articoli di questo progetto di legge si è conservata invece l'antica legge in riguardo delle scuole dei comuni e delle provincie; e così la privata istruzione deve rimanere sotto il regime di quelle leggi fino alla promulgazione delle leggi speciali che dovranno essere informate sul principio della libertà, non per gli uni soltanto, ma per tutti.

Contro il concerto preso, e, secondo me, con improvvido consiglio, si è fatto nel precedente articolo un passo in favore della libertà dell'insegnamento privato; ho detto con improvvido consiglio, giacchè questa prima violazione del concerto preso ci trarrà a nuovi dissidi nella già abbastanza laboriosa discussione di questo progetto di legge. Ed infatti con questo articolo 8, quasi spaventati della fatta concessione, si cerca contr'essa una salvaguardia; e, come bene osservava l'onorevole Farini, tutti ammettono che vi debba essere un giudice per provvedere agli inconvenienti che possono derivare dalla fatta concessione; solo esservi discrepanza nel delegare un tale potere. Chi vorrebbe fosse affidato al ministro, chi al Consiglio superiore d'istruzione, chi alla magistratura.

L'onorevole Farini vorrebbe affidato questo potere discrezionale al Consiglio superiore, perchè nei membri che lo compongono vede quasi effettuata la garanzia dei giurati. Mi piace questa idea dell'onorevole Farini; solo osservo che in questa specie di giudizio, che deve essere pronunziato dal ministro, i più naturali giurati non sono i membri del Consiglio superiore, e, basandomi su questa idea, sottoporro alla Camera un emendamento.

Avanti di annunziarlo mi affretto di fare due dichiarazioni. La prima, che questi giudizi sono d'un ordine meramente amministrativo, e che, quando si facesse chiudere una scuola per essersi dall'istitutore violata la legge, potrà sempre, chi si crede gravato, ricorrere ai tribunali ordinari. La seconda, che da questo articolo si deve togliere la parola *regolamenti*, giacchè, se i regolamenti stanno nel loro limite, cioè di applicare le leggi, essi hanno un valore; se sortono da questa cerchia, essi sono nulli e per tali possono essere dal magistrato dichiarati.

Ecco il mio emendamento. Dopo le parole « che il ministro potrà ordinarne il chiudimento con suo decreto, udite le difese del direttore incolpato, » invece delle altre parole « ed ottenuto l'assenso del Consiglio superiore, » si dica: « sentito l'avviso del Consiglio delegato del comune nel quale si trovano dette scuole od istituti privati. »

Signori, il giudice, massime nei casi nei quali non si tratta di violazioni di legge, ma della pubblica moralità, di evitare scandali o provvedere ai locali interessi, il giudice più naturale e competente è quello che siede sul luogo e che vi è indicato dalle urne elettorali, cioè i consiglieri comunali: l'istituzione dei giurati, perchè è la più utile, perchè è la più sicura espressione della pubblica opinione.

L'onorevole Farini si compiace di vedere nei consiglieri superiori della pubblica istruzione quasi dei giurati. Che direste voi ove sceglieste a giurati pei fatti perpetrati a Torino gli elettori di Genova? Sarebbe questo un assurdo; e tale è il vostro, di volere per giurati di tutto lo Stato dieci consiglieri stipendiati sedenti in Torino.

Osservi anche la Camera che colla mia proposta rimane più libera l'azione del ministro e più reale la sua responsabilità. Nel vostro sistema, se il Consiglio superiore parteggia pel ministro, il Consiglio, irresponsabile, coprirà sempre la re-

sponsabilità del ministro; se poi il Consiglio sarà in lotta col medesimo, sarà paralizzata, con pubblico scandalo, l'azione del Governo.

Nel vostro sistema non vi ha neppure garanzia per i privati insegnanti; giacchè la cognizione dei fatti e la loro apprezzazione partirà da una sola fonte, cioè l'autorità scolastica locale. È l'autorità scolastica che ne riferirà al ministro, ed il ministro al Consiglio superiore, il quale a sua volta dovrà rivolgersi al ministro, e questi al suo dipendente del luogo per avere schiarimenti.

Se volete all'incontro una guarentigia per questi istituti privati che sorta dalla cerchia dell'autorità scolastica accusatrice, dovete cercarla in altro luogo; ed io non veggo che vi possa essere altro giudice naturale e competente del fatto, non per giudicare, notate bene, ma per dare un preavviso, se non che l'autorità locale, la quale sopra ogni altra ha interesse per gli istituti d'istruzione e d'educazione, sia privati, sia pubblici, che esistono nel suo luogo. In questo modo io credo che facilmente si appurerà la verità, in quanto che il ministro avrà avuto l'avviso dell'autorità scolastica, ed avrà pure ottenuto il preavviso dell'autorità locale. In questo modo ancora potrà il ministro, prima di dare un giudizio, conoscere, ciò che maggiormente importa, la pubblica opinione del luogo nel quale deve avere effetto questo giudizio. Giacchè, intendiamoci bene, quando si tratta di chiudere un istituto privato, io credo che non si tratta solamente dell'interesse dell'individuo, ma dell'interesse della località nella quale si dà l'istruzione. Quanto maggiore è l'istruzione che si dà in un comune, tanto maggiore si è il morale beneficio; e più ancora quando, per la benefica potenza della emulazione, a fianco dell'istruzione che comparte il Governo ed il municipio vi è quella data dai privati. E questo beneficio chi lo risente? Il comune, il quale solo, secondo me, per mezzo dei suoi rappresentanti, può dare un giudizio competente al ministro.

Io quindi insisto sulla mia proposta, che a luogo del *Consiglio superiore*, si dica: *del Consiglio delegato del luogo*, mutando anche la frase *avuto l'assenso*, in quella di *avuto l'avviso*. In tal modo, mentre avrete assicurata al Governo una maggiore azione, avrete data una maggiore garanzia agli insegnanti, ed avrete presa la strada più sicura per appurare i fatti ed apprezzarli, e, quello che più monta, per conoscere la pubblica opinione.

PRESIDENTE. Comincerò dal porre ai voti la prima parte dell'articolo 8, sulla quale parmi non siavi contestazione, togliendo le parole *ed ai regolamenti*, secondo la proposta fattasi ed acconsentita dal Ministero e dalla Commissione: essa è così concepita:

« Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gli istituti privati d'istruzione, di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi in vigore. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Ora viene la seconda parte, sulla quale si sono fatte due proposte. Una del deputato Valerio, che fu accettata dalla Commissione ed anche dal signor ministro (Sì / sì!), la quale tenderebbe a surrogare, alle parole « col mezzo degli ispettori o di altre persone » le seguenti: « col mezzo dei suoi ufficiali. »

VALERIO. Anche qui bisogna togliere le parole *ed a quei regolamenti*.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'altra proposta è del deputato Mellana, secondo la quale

si direbbe: « previo l'assenso del Consiglio delegato del luogo, » invece di « previo assenso del Consiglio superiore. » Quindi la seconda parte dell'articolo 8 sarebbe così concepita:

« Il ministro della pubblica istruzione continuerà a vigilarli col mezzo dei suoi ufficiali o di altre persone da lui delegate; e qualora i direttori di quegli istituti ricusino di conformarsi o di fatto non si conformino a quelle leggi, potrà ordinarne il chiudimento con suo decreto e col previo assenso del Consiglio superiore, udite le difese del direttore incolpato. »

Se la Camera lo crede, comincerò a mettere ai voti questa seconda parte dell'articolo 8...

CAPRIOLO. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Io credo che al posto di quest'articolo stia meglio l'aggiunta proposta dalla Commissione. Qui mi muove un dubbio, che forse non sussiste, ma credo sia bene che le cose siano chiare.

Nel primo alinea di questo articolo si dice che « fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gli istituti privati di istruzione, ecc., dovranno conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore. » Qui pare si accenni a quelle scuole e a quegli istituti che hanno ottenuta l'approvazione del Ministero. Dopo vien detto che il ministro deve sorvegliare queste scuole; quindi si soggiunge che il ministro può sospenderle o chiuderle. Io credo che subito dopo il primo alinea debba collocarsi quella proposta della Commissione, la quale stabilisce che i cittadini, i quali hanno ottenuti i certificati di moralità, possano aprire scuole anche senza autorizzazione del ministro.

Molte voci. È già stata approvata.

PRESIDENTE. Quell'aggiunta è già stata votata e fa parte dell'articolo 6.

Se la Camera lo consente, metto ai voti questa seconda parte dell'articolo che ho testè letto, riservando l'emendamento dell'onorevole Pescatore, che sarebbe il solo che darebbe luogo ad una discussione su questa parte...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola su quest'alinea.

Io pregherei la Camera di voler conservare dopo la parola ufficiali anche le seguenti: « di altre persone da lui delegate. »

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Queste parole sono conservate.

Pongo dunque ai voti questa seconda parte...

GENINA. Domando la parola.

Se diamo già al ministro la facoltà di chiudere questi istituti con decreto, allora la questione resta risolta.

Qualora vengano a violarsi questi regolamenti, dare la facoltà al Ministero di chiudere, senza nemmeno dichiarare il previo assenso del Consiglio, mi pare che sarebbe una votazione molto prematura.

PRESIDENTE. Se il deputato Genina si oppone a questa divisione, io non ho difficoltà a ritirarla: l'aveva proposta solamente per ottenere di fare un po' di strada, perchè finora la seduta d'oggi non aveva dato che pochissimi risultati.

GENINA, lo avrei delle proposte a fare.

PRESIDENTE. In tal caso la parola spetta al deputato Galvagno.

GALVAGNO. Vorrei manifestare un dubbio che mi pare grave, e, in tante questioni che si sollevarono, mi pare che anch'esso possa trovar posto. Tuttavia, prima di parlarne, desidero di dare uno schiarimento circa la causa di cui si è

parlato, acciocchè la Camera sappia che non fu decisa nel merito.

Si agì contravvenzionalmente dal pubblico Ministero davanti al tribunale provinciale. Siccome trattavasi dell'applicazione di una multa di lire 50, la cognizione sarebbe stata del giudice di mandamento: ma vi è un articolo del Codice di procedura criminale, il quale dice che, quando la contravvenzione di cognizione del giudice di mandamento è portata davanti al tribunale di prima istanza, senza richiamo per parte della persona contro cui si agisce, il tribunale giudica inappellabilmente. Ciò nonostante, la causa fu appellata alla Corte d'appello di Ciampini, e questa riformò la sentenza. Si venne dal pubblico Ministero in Cassazione, e questa giudicò che la Corte di appello era incompetente, perchè il tribunale aveva giudicato inappellabilmente, e cassò la sentenza senza rinvio, perchè veramente la Corte d'appello era incompetente. Allora s'insistette nuovamente alla Cassazione, dicendo che il termine non era scaduto, postochè si era ricorso in appello, e tuttavia la Corte di cassazione ha detto: il termine è scaduto, e non vi è più appello. Vede dunque la Camera che la questione non fu giudicata nel merito.

Vengo ora a proporre il mio dubbio.

Si dà facoltà al Ministero di far chiudere, previo il consenso del Consiglio superiore di pubblica istruzione, provvisoriamente o definitivamente qualche stabilimento; ma non sento che si parli dell'esecuzione di quest'ordine. Un direttore d'istituto od ottempera o non ottempera; se ottempera, è affare finito; ma se non ottempera, dove è la forza del ministro di pubblica istruzione e del Consiglio superiore per far eseguire la sua sentenza? Bisogna dunque dichiarare in questa legge che vi è una contravvenzione; che sia stabilita, per punirla, una multa; che la multa sia portata davanti al tribunale competente, il quale giudichi dell'esecuzione di questa sentenza.

Non intendo già che il Consiglio superiore della pubblica istruzione venga sottomesso alla censura dei tribunali, intendo solo che i tribunali siano mantenuti nella giurisdizione che loro compete, di dare cioè essi stessi quei provvedimenti che sono indispensabili, onde in sostanza possa avere esecuzione una sentenza di questo genere. Come si fa a chiudere una scuola, come si fa per impedire l'esercizio di una professione senza violare il domicilio del condannato? Ora, domando io se ciò possa spettare ad un Consiglio superiore d'istruzione pubblica, e se non debba entrarvi per nulla il tribunale competente, al quale solo compete la giurisdizione territoriale nel suo distretto. Quindi, io non intendo ora di fare proposizioni; veda la Camera se sia compiuta la legge in quel modo, e se non sia necessario di pensare a darvi la sanzione che non ha. (*Segni di adesione*)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo che in questo caso precisamente si praticino gli incombenti che si sono sempre praticati, a tenore delle regie patenti del 1847, e come si è fatto nel caso accennato dallo stesso deputato Galvagno, e così si continuerebbe a fare. Siccome poi si dice che sussistono le leggi e regolamenti in vigore a questo proposito, sussisterebbero sempre le disposizioni delle lettere patenti del 1847, a cui si riferisce anche la legge stessa del 4 ottobre 1848.

GALVAGNO. Io pregherei il signor ministro di osservare che quella legge contempla casi speciali; dunque non potrà il ministro chiamarne l'applicazione a servizio di quella che facciamo; è impossibile. Dunque dobbiamo stabilire pene di contravvenzione, le quali dovranno essere applicate dai tribunali ordinari.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza P. ha la parola.

MAZZA P. Io farò solo notare alla Camera che, qualora si concedesse ai privati stabilimenti la facoltà di appellare dal Consiglio superiore ai tribunali ordinari, potrebbe accadere il caso che fosse condannato il Consiglio; e nessuno non vede come in tal caso l'autorità governativa, in fatto d'insegnamento, scapiterebbe moltissimo; eppure l'autorità governativa è obbligata a tenere alto e rispettato l'insegnamento ufficiale. Tuttavia io comprendo come l'autorità governativa, sotto un regime di libertà, possa rassegnarsi a questo repentaglio, a questo rischio di vedersi per avventura condannata dai tribunali.

Io comprendo, dico, come l'autorità governativa possa rassegnarsi fino a questo punto; ma nol comprendo che in un regime di libertà assoluta o larghissima d'insegnamento. Sino a quest'ora però tale non è il nostro stato; e finchè nelle leggi speciali non sia stabilito quale sarà il grado di libertà che si voglia dare all'insegnamento privato, tutti concorriamo in codesto, di conservare lo stato di cose presente. Teniamo dunque ferma per ora la suprema autorità del Consiglio superiore; la Camera poi deciderà, a suo tempo, se si debba estendere sino a questo segno la libertà d'insegnamento da poter concedere agli insegnanti privati la facoltà di appellare dal Consiglio superiore ai tribunali. Noti, ripeto, la Camera che questa è cosa gravissima. Se il Consiglio superiore, se il Governo dovesse venir condannato dai tribunali, necessariamente scapiterebbe di forza il suo insegnamento ufficiale, e il paese ne soffrirebbe gran detrimento. Io voglio concedere per il momento che il Governo possa fin rassegnarsi a tale svantaggio, ma non lo potrò mai ammettere che in un regime di libertà, quasi, direi, assoluta. Ond'è che, siccome la Camera ha affermato di tener fermo per ora lo stato presente, si sospenda la quistione finchè si tratti delle leggi speciali, ed allora se si vorrà concedere all'insegnamento privato questa larga, illimitata libertà, si faccia pure; ma questo non è il luogo di decidere la quistione. (*Bene!*)

GENINA. Io ho chiesto di parlare unicamente per fare una nuova proposizione; ma dacchè ho la parola, premetterò una osservazione relativamente a ciò che disse testè l'onorevole Mazza. Mi sembra che egli non abbia ben compreso il pensiero dell'onorevole Galvagno. Questi non ha mai creduto di sottoporre ad appello le decisioni del Consiglio superiore; la quistione che egli ha messo in campo riguarda solo il modo con cui il Consiglio superiore potrebbe farle eseguire.

Ciò premesso, dirò che la proposizione che intendo fare si è di sospendere la definizione della presente quistione, sinchè sia stabilito il modo con cui si compone il Consiglio superiore.

La quistione che si agita presentemente, come disse benissimo il signor ministro, è molto grave. Non nego che fra i due sistemi, o di conferire ai tribunali ordinari, ovvero al Consiglio superiore l'autorità di far chiudere questi stabilimenti, io propenderei pel Consiglio superiore, poichè penso che in materia disciplinare scolastica sia più adatto un Consiglio composto d'uomini che ben conoscano l'indole dell'insegnamento, di quello possa esserlo un tribunale provinciale, il quale si occupa di materie ben diverse. Ma, ciò nondimeno, se io debbo conferire questa autorità somma ad un Consiglio superiore, desidero conoscere come questo sia composto.

Se io debbo aver fiducia in questo giurì, come dice l'onorevole Farini, bisogna che io sappia come questo giurì sia composto, per sapere se meriti la mia confidenza ed abbia quell'indipendenza necessaria quando debba opporsi agli ordini ed al volere del Ministero.

Parmi quindi difficile che molti si adattino a votare l'arti-

colo com'è, se prima non conoscono come sarà composto il Consiglio superiore, il quale dovrà decidere le quistioni che gli saranno sottoposte; epperò mi sembra più logico che si abbia a sospendere la definizione della presente quistione fino a che si conosca il modo di composizione del Consiglio superiore.

Se il modo di composizione di questo Consiglio superiore sarà tale, come io suppongo, da offrire tutta la guarentigia, tutta la fiducia che si richiede per la decisione di queste supreme quistioni, io voterò l'articolo come è redatto; altrimenti, se non m'inspirerà questa fiducia, dovrò necessariamente negargli il mio voto.

Intanto, ripeto, faccio la proposizione di sospendere la definizione di questa quistione sin dopo che siasi stabilito il modo di composizione del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Il deputato Genina ha ora fatto una quistione sospensiva la quale esclude tutte le altre.

Non essendo presente il deputato Galvagno, darò la parola al deputato Tola. Debbo però fargli presente che ha già parlato due volte.

TOLA P. Ma non era su questa quistione.

PRESIDENTE. Parli.

TOLA P. Dirò due sole parole per appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Galvagno, proposta di cui abbiamo l'esempio nella legislazione nostra attuale. I tribunali di commercio sono tribunali eccezionali per ragione della materia a cui hanno riguardo. Leggi separate, giudici e giudizi distinti. Ebbene, chi fa eseguire le sentenze dei tribunali commerciali? Sono i tribunali civili, come diceva l'onorevole Galvagno; dunque, senza pregiudicare la quistione se i tribunali civili debbano decidere le contestazioni tra l'insegnamento libero ed il Ministero di pubblica istruzione, egli è manifesto che attribuendo questa facoltà al Consiglio superiore, per la esecuzione dei suoi decreti, in caso di veemenza, bisognerebbe sempre ricorrere ai tribunali civili. Per conseguenza io appoggio la proposta del deputato Galvagno.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se sia appoggiata la proposta sospensiva del deputato Genina.

(È appoggiata.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo che l'obbiezione mossa dal deputato Galvagno, ed ora rinnovata dall'onorevole Tola, non sussiste, perchè quando si è riconosciuto che un istituto è in contravvenzione alle leggi e se ne è legalmente decretata la chiusura, il Ministero della pubblica istruzione, per ciò eseguire, ricorre all'autorità competente. Che se poi la parte che si creda lesa pensa che vi fu una cattiva applicazione della legge, allora si muove una quistione, e la cosa è portata davanti al tribunale. Questo è previsto sufficientemente nella legge attuale, e si è già finora praticato a questo modo.

Quanto poi alla quistione sospensiva testè proposta, io osserverò alla Camera che portarla innanzi ora, dopo aver discusso per una seduta e mezza sopra di un articolo, è un inceppare la discussione di guisa che non si possa fare strada in alcun modo.

Questa proposta sospensiva avrebbe potuto forse essere opportuna da principio, ma non si dovè lasciar divagare e discutere tanto tempo nel merito e per tutta l'odierna tornata, e poi sul finire di questa, invece di votare, chiedere la quistione sospensiva. Dico che con questo metodo di procedere nelle discussioni non faremo mai nulla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la quistione sospensiva proposta dal deputato Genina.

(È rigettata.)

Pongo ai voti innanzitutto l'emendamento parziale dell'onorevole Mellana, il quale proporrebbe di surrogare alle parole dei *Consigli superiori*, le parole: « e sentito l'avviso del Consiglio delegato del comune nel quale si trovano dette scuole ed istituti. »

TOLA P. Il Ministero e la Commissione lo accettano?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non lo accetto: se occorresse ne direi le ragioni, e forse l'onorevole proponente ne sarebbe appagato. (*No! no! Ai voti!*)

È un semplice rifiuto che dichiaro; non intendo estendermi di più.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Mellana. (È rigettata.)

Leggo la seconda parte dell'articolo 8:

« Il ministro della pubblica istruzione continuerà a vigilarli col mezzo dei suoi ufficiali o di altre persone da lui delegate; e, qualora i direttori di quegli istituti ricusino di conformarsi o di fatto non si conformino a quelle leggi, potrà ordinarne il chiudimento con suo decreto e col previo assenso del Consiglio superiore, udite le difese del direttore incolpato. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Leggo la terza parte dell'articolo 8 cogli emendamenti proposti dall'onorevole Valerio, i quali sono accettati dalla Commissione e dal Ministero:

« Tuttavia, in caso d'urgenza, per riparare a scandali od a gravi disordini, il ministro, udito il parere del Consiglio superiore, potrà frattanto sospendere di propria autorità il direttore dal suo ufficio, ed anche chiudere la scuola o l'istituto. Il Consiglio superiore dovrà prontamente emettere sul caso una determinazione definitiva. »

FABINI. Domando la parola sulla redazione.

Nel primo caso viene sentito il Consiglio superiore; nel secondo caso si deve deliberare prontamente: sono due casi diversi. A me pare che si dovrebbe dire: « Tuttavia in caso di urgenza, per riparare a scandali o gravi disordini, il ministro, previo l'assenso del Consiglio superiore, potrà frattanto sospendere di propria autorità il direttore dal suo ufficio, e potrà anche chiudere la scuola. »

Poi nel seguente alinea:

« In quest'ultimo caso... »

VALERIO. Ma è già così.

PESCATORE. Domando la parola per proporre un cambiamento di redazione all'emendamento Valerio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Vi ha la decisione provvisoria e la decisione definitiva. La decisione definitiva, già lo sappiamo, si dà dal Consiglio e si pubblica dal ministro con suo decreto. Quando poi il ministro prende una decisione provvisoria, si vuole che questa sia confermata con una decisione definitiva; ma quanto alla forma non c'è nulla da mutare. Si vuole che la decisione provvisoria emani prontamente e nella forma della decisione definitiva.

Dunque si dica così:

«... ed anche chiudere la scuola o l'istituto sino a provvedimento definitivo da emanare prontamente in conformità dell'alinea precedente. »

Cioè il Consiglio prontamente darà il suo parere, ed il ministro lo pubblicherà. (*Segni d'assenso*)

VALERIO. Aderisco a questa nuova redazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di far pervenire al banco della Presidenza la sua proposta, giacchè non è possibile di porre ai voti un emendamento che non sia scritto.

DE VIRY. Je désirerais demander des explications sur la parole *prontamente*. (*Ilarità*) Cette expression me semble fort élastique; je préférerais la rédaction de la Commission: *immédiatement*. Je comprends la signification du mot *immédiatement*, mais le mot *prontamente* a un sens tellement élastique, tellement large, qu'il ne signifie rien.

Je mettrais plutôt le mot *senza ritardo* (*Viva ilarità*) ou je maintiendrais la première expression *immédiatement*, que je crois beaucoup plus rationnelle que celle de *prontamente*.

VALERIO. Il deputato De Viry non ha notato che la parola *immédiatement* proposta dalla Commissione non riguarda che la comunicazione dell'atto ministeriale. Invece il mio emendamento domanda un provvedimento, giusta il quale dovrà forse essere riaperta la scuola e restituito l'onore al maestro, e questa è una ben maggiore garanzia, poichè in diritto potrebbe accadere che la comunicazione non fosse succeduta da verun atto od esame. È vero che la parola *prontamente* è elastica, ma è anche molto elastico il suo *senza ritardo*. (*Ilarità*) In fatto di elasticità non saprei a chi competerebbe la palma.

L'onorevole De Viry non ha forse badato alle osservazioni fatte dal signor ministro dell'istruzione pubblica, che, cioè, lo stabilire un termine determinato, come io aveva proposto, poteva mettere il Governo in difficile impaccio: perchè, per esempio, si può provvedere in quindici giorni quando si tratta di una scuola della provincia di Cuneo o di Casale, ma non si potrebbe ciò fare trattandosi della chiusura di una scuola a Nuoro od a Ciampèri; perchè bisogna ricorrere per avere testimonianze, per esaminare lo stato della scuola, ecc. Quindi la parola che egli chiama elastica, è quasi una necessità della posizione e della gravità della cosa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ultima parte, che sarebbe così concepita, secondo la proposta Valerio testè emendata dal deputato Pescatore:

« Tuttavia, in caso d'urgenza, per riparare a scandali o a gravi disordini, il ministro, udito il parere del Consiglio superiore, potrà frattanto sospendere di propria autorità il direttore dal suo ufficio, ed anche chiudere la scuola o l'istituto, sino a provvedimento definitivo, da emanare prontamente in conformità dell'alinea precedente. »

(È approvato.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 8, ora 7.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.